	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö & ^ ç Á » Á F C H D E F Ó Á ^ | Á E E E D E G F SAPI - TS/AIA/8-1

Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 1317 del 4 luglio 2011, come aggiornata, modificata e prorogata con i decreti n. 50 del 13 gennaio 2012, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 1224 del 23 giugno 2015, n. 320 del 19 gennaio 2017 e n. 2255 del 25 luglio 2017, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Muggia (TS).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Visto** il documento "Reference Document on Best Available Techniques (BREFs) Food, Drink and Milk Industries (August 2006), for activity 6.4 b): *Treatment and processing intended for the production of food products from: vegetable raw materials with a finished product production capacity greater than 300 tonnes per day (average value on a quarterly basis)*" – BREF code FDM;

**Vista** la Decisione di esecuzione 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

**Visto** il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

**Visto** il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 1317 del 4 luglio 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società PASTA ZARA S.p.A. con sede legale nel Comune di Riese Pio X (TV), via Castellana, 34 (di seguito indicata come Gestore), di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 50 del 13 gennaio 2012, con il quale sono stati autorizzati l'aggiornamento e la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1317/2011;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 50/2012, è stata prorogata fino al 13 gennaio 2024;

**Visti** i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1224 del 23 giugno 2015 e n. 320 del 19 gennaio 2017, con i quali è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 50/2012, come prorogata con il decreto n. 535/2015;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2255 del 25 luglio 2017, con il quale è stata rettificata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 50/2012, come prorogata ed aggiornata con i decreti n. 535/2015 e n. 1224/2015;

**Vista** la nota datata 20 ottobre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 50213, con la quale la Società BARILLA G. E R. FRATELLI S.p.A. con sede legale in Parma, via Mantova, 166, identificata dal codice fiscale 01654010345 ha chiesto la voltura, a favore della Società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Pasta Zara S.p.A. con il decreto n. 50/2012, come prorogata, aggiornata, rettificata e modificata con i decreti n. 535/2015, n. 1224/2015, n. 320/2017 e n. 2255/2017;

**Preso atto** che:

1) con nota datata 12 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC il 13 gennaio 2021, acquisita dal Servizio competente il 13 gennaio 2021 con protocollo n. 1450, la Società Pasta Zara S.p.A. ha comunicato l'avvenuta cessione del ramo d'azienda relativo allo stabilimento sito nel Comune di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29 ed ha espresso l'assenso alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale a favore della Società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.;

2) con contratto Repertorio n. 28953 e Raccolta n. 18618, stipulato in data 30 settembre 2020 e redatto dal notaio Domenico Damascelli, la Società Pasta Zara S.p.A. ha ceduto e venduto alla Società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. il ramo d'azienda corrente nel Comune di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto di procedere alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 50 del 13 gennaio 2012, come prorogata, aggiornata, rettificata e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, n. 1224 del 23 giugno 2015, n. 320 del 19 gennaio 2017 e n. 2255 del 25 luglio 2017;

## **DECRETA**

**1.** E' volturata, a favore della Società BARILLA G. E R. FRATELLI S.p.A. con sede legale in Parma, via Mantova, 166, identificata dal codice fiscale 01654010345, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società Pasta Zara S.p.A. S.p.A. con il decreto del Direttore del servizio competente n. 50 del 13 gennaio 2012, come prorogata, aggiornata, rettificata e modificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, n. 1224 del 23 giugno 2015, n. 320 del 19 gennaio 2017 e n. 2255 del 25 luglio 2017.

### **Art. 1 – Disposizioni finali**

**1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 50/2012, come prorogata, aggiornata, rettificata e modificata con i decreti n. 535/2015, n. 1224/2015, n. 320/2017 e n. 2255/2017.

**2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., al Comune di Muggia, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), all'AcegasApsAmga S.p.A., all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, in TRIESTE, via Carducci, 6.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Glauco Spanghero

*(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005)*





Ö^&^ç Á »Á GEDF ÓÁ^|Á J E F D E F I

STINQ - TS/AIA/8-1

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società PASTA ZARA S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Muggia (TS).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** il documento "Reference Document on Best Available Techniques (BREFs) Food, Drink and Milk Industries (August 2006), for activity 6.4 b): *Treatment and processing intended for the production of food products from: vegetable raw materials with a finished product production capacity greater than 300 tonnes per day (average value on a quarterly basis)*" – BREF code FDM;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

**Visto** il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 1317 del 4 luglio 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società PASTA ZARA S.p.A. con sede legale nel Comune di Riese Pio X (TV), via Castellana, 34 (di seguito indicata come Gestore), di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 50 del 13 gennaio 2012, con il quale sono stati autorizzati l'aggiornamento e la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1317/2011;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 50/2012, è stata prorogata fino al 13 gennaio 2024;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1224 del 23 giugno 2015, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 50/2012;

**Vista** la nota del 18 dicembre 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente in data 21 dicembre 2015 con protocollo n. 32752, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- 1) acquisizione ed utilizzo di un impianto di cogenerazione a metano esistente all'interno del processo produttivo, con il relativo punto di emissione in atmosfera (E67);
- 2) convogliamento in fognatura dei nuovi scarichi del cogeneratore, delle torri evaporative e dell'acqua di condensa dei compressori (S3, S4, S5);

**Vista** la nota prot. n. 33043 del 23 dicembre 2015, trasmessa a mezzo (PEC), con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 18 dicembre 2015, al

Comune di Muggia, alla Provincia di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrata "Orientale Triestino", comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 2404 / P / GEN/ PRA\_AUT del 25 gennaio 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 1552, con la quale ARPA S.O.C. Pressioni sull'Ambiente – SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha comunicato che per l'espressione di un parere in merito alle modifiche comunicate dal Gestore, si rende necessaria l'integrazione della documentazione tecnica relativa agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera;

**Vista** la nota prot. n. 1871 del 28 gennaio 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore la nota di ARPA datata 25 gennaio 2016 al fine di dare riscontro alle richieste dell'agenzia regionale medesima e ha comunicato al Gestore stesso la sospensione dei termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, fino all'acquisizione della documentazione integrativa;

**Vista** la nota di PEC dell'11 aprile 2016, acquisita dal Servizio competente in data 12 aprile 2016, con protocollo n. 9612, con la quale il Gestore ha trasmesso la "Valutazione di impatto acustico – addendum esplicativo datata 04/04/2016", al fine di meglio caratterizzare l'impatto acustico dello stabilimento Pasta Zara S.p.A.;

**Vista** la nota di PEC del 23 maggio 2016, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 13109, con la quale il Gestore ha trasmesso la "Valutazione di impatto acustico datata 06/04/2016" al fine di valutare l'impatto acustico dello stabilimento Pasta Zara S.p.A.;

**Vista** la nota del 31 maggio 2016, trasmessa a mezzo PEC il 14 giugno 2016, acquisita dal Servizio competente in data 15 giugno 2016 con protocollo n. 14914, con la quale il Gestore ha inviato le integrazioni documentali e i chiarimenti richiesti da ARPA con la citata nota del 25 gennaio 2016;

**Vista** la nota prot. n. 16012 del 29 giugno 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Muggia, alla Provincia di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrata "Orientale Triestino", le integrazioni documentali inoltrate dal Gestore con la citata nota del 31 maggio 2016;

**Vista** la nota prot. n. 22691 / P / GEN/ PRA\_AUT del 5 luglio 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA S.O.C. Pressioni sull'Ambiente – SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha comunicato di non rilevare elementi ostativi alla realizzazione degli interventi proposti e ha evidenziato la necessità di avere ulteriori chiarimenti in merito alla documentazione tecnica trasmessa dal Gestore con la nota del 31 maggio 2016;

**Vista** la nota prot. n. 16569 del 6 luglio 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore la nota di ARPA datata 5 luglio 2016, al fine di fornire i chiarimenti richiesti dall'Agenzia regionale medesima;

**Vista** la nota del 20 luglio 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente in data 21 luglio 2016 con protocollo n. 17638, con la quale il Gestore ha inviato i chiarimenti richiesti da ARPA FVG con la nota prot. n. 22691 del 5 luglio 2016;

**Vista** la nota di PEC del 18 novembre 2016, acquisita dal Servizio competente il 21 novembre 2016 con protocollo n. 30335, con la quale il Gestore:



- 1) ha comunicato le caratteristiche della caldaia a servizio del riscaldamento della palazzina uffici;
- 2) ha inviato il certificato n. IT03/0933 di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001:2004 rilasciato dalla Società SGS Italia S.p.A. – Systems & Services Certification con sede legale in Milano, via Gozzi, 1/A, da cui risulta che dalla data del 19 dicembre 2009, la Società PASTA ZARA S.p.A. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 per l'attività di "Produzione di pasta alimentare secca", svolta presso il sito operativo di Muggia (TS), Strada delle saline, 29, fino alla data del 15 settembre 2018;
- 3) ha trasmesso la dichiarazione di non assoggettabilità agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 115/2015;

**Vista** la nota prot. n. 30781 del 24 novembre 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA S.O.C. Pressioni sull'Ambiente – SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali e ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste la documentazione riguardante i chiarimenti richiesti da ARPA con la nota del 5 luglio 2016, nonché i documenti "Valutazione di impatto acustico – addendum esplicativo datata 04/04/2016" (protocollo regionale n. 9612 del 12 aprile 2016) e "valutazione di impatto acustico datata 06/04/2016" (protocollo regionale n. 13109 del 23/05/2016), chiedendo all'Agenzia regionale medesima di esprimere il proprio parere in merito;

**Vista** la nota prot. n. 43288 / GEN/ PRA\_AUT del 15 dicembre 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA S.O.C. Pressioni sull'Ambiente – SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha confermato, relativamente agli scarichi i pareri già espressi con le precedenti note ed ha espresso delle considerazioni in merito alla Valutazione di Impatto Acustico datata 06/04/2016, relativa alla messa in servizio di un nuovo magazzino autoportante e di una nuova linea produttiva, evidenziando l'utilità di implementare un modello previsionale matematico dal quale ottenere l'indicazione del contesto acustico e dell'effettivo impatto di Pasta Zara S.p.A. sui recettori più prossimi;

**Preso atto** che:

- 1) con il decreto n. 77/UP dell'11 giugno 2003 del Direttore sostituto del Servizio per la programmazione energetica – Ufficio di Piano, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Società EUROPEAN POWER SYSTEM S.R.L. con sede legale nel Comune di Campodarsego (PD), via Caljana, 28, è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di una centrale di cogenerazione della potenza totale elettrica netta di 5,020 MW, da realizzare nello stabilimento della Società PASTA GIULIA S.p.A. sito nel Comune di Muggia (TS);
- 2) con la Determinazione n. 1797 del 13 agosto 2015 del Dirigente dello U.O. AMBIENTE, della Provincia di Trieste, è stata volturata, a far data dal 20 novembre 2014, l'autorizzazione all'esercizio e alle emissioni in atmosfera della centrale di cogenerazione della potenza totale elettrica netta di 5,020 MW, installata presso lo stabilimento Pasta Zara S.p.A. (ex Pasta Giulia S.p.A.), dalla Società EUROPEAN POWER SYSTEM S.R.L. alla Società PASTA ZARA S.p.A. con sede legale nel Comune di Riese PIO X (TV), via Castellana, 34, mantenendosi inalterate le restanti prescrizioni delle precedenti autorizzazioni;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di:

- 1) rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il nuovo punto di emissione E67, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 e l'autorizzazione allo scarico per i nuovi scarichi S3, S4 e S5;
- 2) procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 50 del 13 gennaio 2014, come prorogata ed aggiornata, con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 1224 del 23 giugno 2015;

## **DECRETA**

1. E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 50 del 13 gennaio 2014, come prorogata ed aggiornata, con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 1224 del 23 giugno 2015, rilasciata a favore della Società PASTA ZARA S.p.A. con sede legale nel Comune di Riese Pio X (TV), via Castellana, 34, identificata dal codice fiscale 03368700260.

### **Art. 1 – Aggiornamento all'autorizzazione integrata ambientale**

1. L'Allegato "Descrizione dell'Attività" al decreto n. 50/2012 e gli Allegati B e C, al decreto n. 50 del 13 gennaio 2012, come sostituiti dal decreto n. 1224/2015, sono sostituiti dagli Allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Autorizzazioni sostituite**

1. Il presente decreto sostituisce:

a) l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);

b) l'Autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

### **Art. 3 – Disposizioni finali**

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 50/2014, n. 535/2015 e n. 1224/2015.

2. Il presente decreto è trasmesso alla Società Pasta Zara S.p.A., al Comune di Muggia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento di Trieste, all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, all'AcegasApsAmga S.p.A. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Lo stabilimento della Società Pasta Zara S.p.A. si colloca in Strada delle Saline n. 29, in Comune di Muggia (TS) presso la zona industriale classificata D1 (insediamenti industriali di interesse regionale) dal PRGC del Comune di Muggia.

L'area interessata dall'insediamento confina a nord con via delle Saline, a sud con il raccordo ferroviario E.Z.I.T. posto a servizio dell'area industriale "Valle delle Noghere", ad est e ad ovest con altri lotti edificabili, ed è individuata al Catasto sui fogli mappali n. 18, n. 19 e n. 21.

La zona è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 490/1999.

## **CICLO PRODUTTIVO**

Con decreto n. 1317 del 4 luglio 2011 e con decreto n. 50 del 13 gennaio 2012, sono state autorizzate le seguenti linee produttive:

- linea 11 pasta lunga
- linea 12 pasta lunga
- linea 13 pasta nidi
- linea 14 pasta corta
- linea 15 pasta corta
- linea 16 pasta corta

per una potenzialità totale di 866 tonnellate al giorno.

Le fasi dell'attività produttiva, a ciclo continuo e articolata su tre turni, si possono così riassumere:

### **A. Arrivo delle materie prime**

- Approvvigionamento di acqua potabile dall'acquedotto comunale, dosaggio e distribuzione per l'addizione agli altri ingredienti.
- Ricevimento (tramite camion cisterna), insilaggio (in 10 silos), setacciatura e trasporto (tramite compressori pneumatici) degli sfarinati;
- Ricevimento, stoccaggio (in cisterne interne allo stabilimento) e trasporto (pompaggio alle presse) degli ovoprodotti;
- Ricevimento (in cartoni) e preparazione di spinaci e pomodori disidratati;
- Raccolta (macinazione pasta difettosa) e stoccaggio (in 4 silos) degli sfridi di recupero;
- Ricevimento, con automezzi, di materiale per il confezionamento.

### **B. Produzione del semilavorato secco**

- Impastamento (impastatrice centrifuga - nastro di stabilizzazione - impastatrice sottovuoto);
- Compressione-trafilazione (aggregazione impasto e trafilazione nella forma voluta);
- Essiccazione (preincarto - incarto - essiccazione - raffreddamento) che si effettua in essiccatoi.

### **C. Confezionamento**

- Stoccaggio del semilavorato secco;
- Confezionamento (in film o in astuccio) tramite linee di confezionamento (pesatrice, confezionatrice, metal detector, controllo peso);
- Imballaggio, pallettizzazione, stoccaggio e distribuzione (tramite automezzi).

## ENERGIA

L'energia termica e l'energia elettrica necessarie per la produzione industriale sono in parte prodotte da un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano, autorizzato con decreto n. 77/UP d.d. 11/06/2003 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per una potenza elettrica complessiva netta di 5020 Kw e realizzato con potenza elettrica pari a 2,08 MWe corrispondenti a una potenza termica immessa pari a 5,7 MWt. Tale impianto è dotato di un sistema di recupero dell'entalpia dei fumi mediante scambiatore di preriscaldamento dell'aria comburente.

Per la produzione di energia termica sono inoltre presenti tre caldaie a metano di potenza di 7 MW/cad, (camini E34, E35 ed E66).

La Società dichiara che la centrale termica (camini E34 e E35) è dotata di un sistema di rilevazione della temperatura dei gas effluenti, nonché di analisi e registrazione in continuo dell'ossigeno residuo e monossido di carbonio, ai sensi dell'art. 294 D.lgs 152/2006 e s.m.i., e che viene effettuato il controllo semestrale dei fumi e del rendimento di combustione a cura di una ditta specializzata.

E' inoltre presente una caldaia a gas metano per il riscaldamento civile della palazzina uffici, di potenza termica utile nominale pari a 256,0 kW, per il quale è previsto il controllo annuale da parte di una ditta esterna.

Lo stabilimento trae alimentazione dall'elettrodotto a 20 kV attraverso una cabina elettrica (attrezzata con tre trasformatori), la quale ripartisce l'energia alle varie cabine di stabilimento.

## EMISSIONI

### *Emissioni in atmosfera*

#### EMISSIONI CONVOGLIATE

All'interno dello stabilimento sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera autorizzati di cui si riportano le caratteristiche:

<b>emissione</b>	<b>Sorgente di emissione descrizione</b>	<b>Sistema di abbattimento</b>
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E1A	Essiccatore linea 12 (linea produzione pasta lunga)	
E14, E15, E16, E17, E18	Essiccatore linea 13 (linea produzione pasta nidi)	
E19c, E19d, E21, E22, E24, E25, E26, E27	Essiccatore linea 15 (produzione pasta corta)	
E28	(aspirazione silo torre sfarinati)	filtro a maniche
E29	(aspirazione presse torre sfarinati)	filtro a maniche
E30	(aspirazione centrale torre)	filtro a maniche
E31	(aspirazione rimacina 1)	filtro a maniche
E32	(aspirazione rimacina 2)	filtro a maniche
E33	(aspirazione silo zootecnico)	filtro a maniche
E34, E35, E66	(centrali termiche a gas metano da 7 MW)	
E36, E38, E39, E40, E41, E42	Essiccatore linea 14 (produzione pasta corta)	
E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54	Essiccatore linea 11 (linea produzione pasta lunga)	
E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65	Essiccatore linea 16 (linea produzione pasta corta)	

#### **NUOVO PUNTO DI EMISSIONE E67:** Cogeneratore a metano

<b>Sigla punto di emissione</b>	<b>Tipo impianto: descrizione</b>	<b>Portata (Nmc/ora) o potenza termica nominale (MW)</b>	<b>Altezza camino da terra (m)</b>	<b>Sistema di abbattimento</b>
E67	Cogeneratore a metano	2,08 MWe	9,50	

All'interno dell'installazione sono inoltre presenti i seguenti punti di emissioni non soggetti ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza – descrizione emissione	Portata (Nmc/ora) o potenza termica nominale (MW)	Altezza camino da terra (m)	Impianti Non soggetto ai sensi
E19a, E19b	Aspirazione aria esterna			articolo 272, comma 5, del d.lgs 152/2006
E37	Aspirazione aria esterna			articolo 272, comma 5, del d.lgs 152/2006

### **Sistemi di abbattimento/contenimento**

La Società dichiara che i sistemi di abbattimento/contenimento degli inquinanti prevedono l'utilizzo, in corrispondenza di alcune fasi di lavorazione (ricevimento, insilaggio, trasporto e setacciatura degli sfarinati, trattamento degli sfridi di recupero e stoccaggio del prodotto destinato all'alimentazione zootecnica), di filtri a maniche sui camini E28, E29, E30, E31, E32, E33.

### **Emissioni diffuse**

La Società dichiara che, date le caratteristiche degli impianti produttivi e dei sistemi di aspirazione installati, nonché il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, le emissioni diffuse possono ritenersi trascurabili.

### **Scarichi idrici**

Con Autorizzazione del Comune di Muggia Prot. n. 16602 d.d. 28/05/2004, rinnovata con autorizzazione Prot. n. 13981 d.d. 28/05/2008, relativa agli scarichi di acque reflue provenienti dall'impianto fognario a servizio dello stabilimento industriale, sono stati autorizzati i seguenti scarichi:

- Acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati (convogliate in rete fognaria senza trattamenti). E' presente un pozzetto di ispezione e prelievo;
- Acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai parcheggi (convogliate in rete fognaria previa depurazione attraverso una serie di disoleatori a tre elementi: vasca di dissabbiatura a sfioro, vasca di calma e disoleatore) (**scarico S2 – riferimento planimetrico quota 79**);
- Acque civili provenienti dai servizi igienici (convogliate in rete fognaria senza trattamenti). E' presente un pozzetto di ispezione;
- Acque reflue di lavorazione provenienti dalla sala lava trafilè (convogliate in rete fognaria previo trattamento in fossa Imhoff (dimensionata per 20 abitanti equivalenti, capacità depurative: vasca di sedimentazione da 1,1 mc, vasca di digestione da 4,0 mc)) (**scarico S1 - riferimento planimetrico quota 74**).

**Con l'inserimento del cogeneratore a metano, sono autorizzati i nuovi scarichi che convogliano in fognatura:**

- **S3: scarico cogeneratore**
- **S4: scarico torri evaporative a servizio del cogeneratore**
- **S5: scarico acqua di condensa dei compressori**

### **EMISSIONI SONORE**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29 aprile 2015, il Comune di Muggia ha approvato il Piano Comunale di Classificazione acustica del proprio territorio.

Con PEC del 11 aprile 2016 la Società, al fine di meglio caratterizzare l'impatto acustico dello stabilimento Pasta Zara S.p.A., ha trasmesso copia della "Valutazione di impatto acustico – addendum esplicativo datata 04/04/2016", e con PEC del 23 maggio 2016, ha trasmesso copia della "Valutazione di impatto acustico datata 06/04/2016".

## RIFIUTI

La Società dichiara che all'interno dello stabilimento produttivo vengono generalmente prodotte le seguenti tipologie di rifiuti:

CER	Descrizione	U.M.	AIA (870 t/die)	Destinazione
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Kg/anno	35.669	D8
13 02 05 *	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Kg/anno	2.314	R13
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Kg/anno	1.015.953	R13
15 01 02	Imballaggi in plastica	Kg/anno	37.781	R13
15 01 03	Imballaggi in legno	Kg/anno	88.754	R13
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Kg/anno	104.780	R13
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	Kg/anno	70.760	D9
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	Kg/anno	128.444	R13
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	Kg/anno	323.541	D10

La Società dichiara di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.lgs n.152/2006 e s.m.i.. Le aree adibite a deposito temporaneo sono collocate nell'area esterna dello stabilimento.

### **Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza**

Con nota Prot. ALP.11-63629/VIA/V d.d. 08/11/2010 il Servizio Valutazione Impatto Ambientale – Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ha trasmesso allo scrivente Servizio la comunicazione di avvio della procedura di verifica, previsto dall'art. 21 della LR 43/1990, del superamento della soglia produttiva di 300 t/giorno nello stabilimento di Pasta Zara in comune di Muggia, l'introduzione nel medesimo della quarta linea produttiva, l'installazione della quinta linea produttiva e l'inizio lavori per la realizzazione delle volumetrie poste a sud est dello stabilimento in comune di Muggia.

Tale procedimento si è concluso con decreto N. 74/Pres. Del 06/04/2011 nel quale viene dato atto che:

- le variazioni dell'impatto ambientale arrecate dal superamento della soglia produttiva di 300 t/giorno nello stabilimento di Pasta Zara in Comune di Muggia, l'introduzione nel medesimo della quarta linea produttiva, l'installazione della quinta linea produttiva e l'inizio lavori per la realizzazione delle volumetrie poste a sud est dello stabilimento non sono negative e significative.

- devono essere previste le misure di adeguamento di seguito riportate:

- 1) lo scarico delle farine deve obbligatoriamente avvenire con le modalità indicate nel protocollo proposto da Pasta Zara con il documento denominato "Gestione dei fornitori di sfarinati in riferimento al contenimento dei livelli sonori".
- 2) è fatto divieto di scaricare dagli automezzi gli sfarinati per mezzo dei compressori in dotazione ai medesimi automezzi dalle ore 20.00 di sera alle 08.00 di mattina.
- 3) deve essere attuato un miglioramento del clima acustico agendo sulle barriere fonoassorbenti, in considerazione delle migliori tecniche disponibili, da verificarsi in sede di AIA.

Con il decreto del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 851 del 21 aprile 2011, è stato disposto che il progetto relativo all'aumento della capacità produttiva dello stabilimento della Società Pasta Zara S.p.a. sito in Comune di Muggia (TS), non è da assoggettare alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale di cui alla L.R. 43/1990 e al D.Lgs 152/2006.

Con il medesimo decreto sono state inoltre previste, al fine di limitare l'impatto ambientale, le prescrizioni di seguito riportate:

1. la Società dovrà predisporre, concordemente con ARPA FVG, un piano di monitoraggio acustico teso a verificare il rispetto dei limiti di legge in materia di clima acustico, anche in prossimità delle abitazioni di via del Serbatoio, ed all'individuazione dei punti di maggiore emissione dello stabilimento. Qualora gli esiti di tali monitoraggi dovessero evidenziare superamenti dei limiti di legge Pasta Zara S.P.A. è tenuta a predisporre un piano di risanamento acustico dello stabilimento, da sottoporre alla verifica dell'ARPA FVG; in particolare, nel caso di superamenti dei limiti di legge riconducibili alle emissioni sonore generate dallo scarico degli sfarinati, Pasta Zara è tenuta ad adottare, progressivamente fino al raggiungimento del contenimento delle emissioni sonore, i seguenti interventi:
  - a. incrementare il numero dei compressori elettrici utilizzati nello scarico degli sfarinati in sostituzione dei compressori in dotazione dei camion, giungendo, se necessario, all'uso dei soli compressori elettrici, modificando di conseguenza anche il protocollo di gestione dello scarico degli sfarinati dello stabilimento di cui alla prescrizione n. 1 stabilita con DPR 0074/Pres dd 06 aprile 2011;
  - b. estendere la barriera fonica attualmente presente;
  - c. confinare all'interno di apposita struttura coperta l'intera area di scarico degli sfarinati.
2. al fine di limitare le emissioni sonore derivanti dai lavori di realizzazione del capannone spedizioni, l'attività di cantiere potrà essere svolta solamente dalle ore 7:00 alle ore 19:00 delle giornate lavorative.

## **SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**

L'impianto ha ottenuto la certificazione ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2004 inerente la "produzione di pasta alimentare secca. Settori EA:03, certificato N. IT03/0933 in data 19/12/2003, rinnovata successivamente in data 19/12/2015 e con scadenza in data 15/09/2018.

## **IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI**

La Società Pasta Zara Sp.A dichiara di non essere soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2015 - Supplemento Ordinario n. 38 (entrata in vigore dal 29 luglio 2015).

## **BONIFICHE**

L'impianto è collocato in un sito dichiarato di interesse nazionale (SIN) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche.

La Società dichiara che l'area già bonificata è stata restituita agli usi legittimi tranne una parte in attesa di svicolo, già richiesto al Ministero, collocata a nord-est dell'area dello stabilimento.

## **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

A seguito della verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 272/2014, la Società non è soggetta alla trasmissione della Relazione di riferimento.

# ALLEGATO B

Il gestore dell'installazione è autorizzato a svolgere l'attività AIA di cui al punto **6.4 lettera b)** dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 .

L'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell'impianto viene rilasciata a condizione che il gestore dell'installazione rispetti quanto prescritto in seguito:

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera si fa riferimento alla planimetria allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale del 18/12/2015 , pervenuta tramite PEC e registrata con prot. 32752 del 21/12/2015.

Per i punti di emissione in atmosfera devono essere rispettati i seguenti limiti:

**E1, E1A, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12** (linea produzione pasta lunga – LINEA 12)

**E14, E15, E16, E17, E18** (linea produzione pasta nidi – LINEA 13)

**E28** (aspirazione silo torre sfarinati), **E29** (aspirazione presse torre sfarinati), **E30** (aspirazione centrale torre), **E31** (aspirazione rimacina 1), **E32** aspirazione rimacina 2), **E33** (aspirazione silo zootecnico)

**E19C, E19D, E21, E22, E24, E25, E26, E27, E36, E38, E39, E40, E41, E42** (linee produzione pasta corta)

**E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54** - Essiccatore linea 11 (linea produzione pasta lunga)

**E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65** - Essiccatore linea 16 (linea produzione pasta corta)

- Polveri totali	10 mg/Nmc
------------------	-----------

Emissione **E34, E35**, ed **E66** (centrali termiche a gas metano da 7 MW)

- Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> espressi come NO <sub>2</sub> ) (tenore di O <sub>2</sub> al 3%)	350 mg/Nmc
- CO	100 mg/Nmc

Emissione **E67** (cogeneratore a gas metano – motore a quattro tempi)

- Polveri totali	130 mg/Nmc
-Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> espressi come NO <sub>2</sub> ) - (tenore di O <sub>2</sub> al 5%)	500 mg/Nmc
- Monossido di carbonio (CO)	650 mg/Nmc

E' inoltre autorizzata una caldaia a gas metano per il riscaldamento civile della palazzina uffici, di potenza termica utile nominale pari a 256,0 kW.



**Vengono imposte, PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE, le seguenti prescrizioni:**

1. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
  - il posizionamento delle prese di campionamento;
  - l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
2. Tutte le sezioni di campionamento sui condotti di emissione devono rispettare il disposto di UNI 15259:2008, garantendo idonee condizioni di accesso in sicurezza alle stesse (D.lgs.81/08); i punti di campionamento devono essere realizzati mediante tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100x250 mm, dotati di flangia in acciaio, riferita alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm).
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
4. Tutti i punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla documentazione di autorizzazione integrata ambientale.
5. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
6. l'impianto deve essere realizzato e gestito in conformità agli elaborati tecnici allegati alla documentazione di AIA;
7. la Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI, alla Parte Quinta, del D.Lgs. n. 152/2006;

**CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI EMISSIONE:**

- E1, E1A ed E43** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 1.000 Nmc/h  
**E2, E38 ed E39** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 2.500 Nmc/h  
**E3, E5, E45 ed E47** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 1.500 Nmc/h  
**E4, E6, E12, E14, E15, E46 ed E48** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 2.000 Nmc/h  
**E7, E21, E22, E49, E50, E59 ed E60** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 4.000 Nmc/h  
**E8, E9, E51 ed E52** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 9.000 Nmc/h  
**E10 ed E11** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 10.000 Nmc/h  
**E16** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 22.000 Nmc/h  
**E17 ed E18** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 500 Nmc/h  
**E19C e E19D** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 40.000 Nmc/h  
**E24, E25, E26, E27 ed E42** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 8.000 Nmc/h  
**E28** Quota punto di emissione: 36,30 m - portata max fumi: 7.200 Nmc/h  
**E29** Quota punto di emissione: 25,80 m - portata max fumi: 4.300 Nmc/h  
**E30** Quota punto di emissione: 25,80 m - portata max fumi: 5.400 Nmc/h  
**E31 ed E32** Quota punto di emissione: 8,00 m - portata max fumi: 1.080 Nmc/h  
**E33** Quota punto di emissione: 12,80 m - portata max fumi: 750 Nmc/h  
**E34, E35 ed E66** Quota punto di emissione: 9,50 m - portata max fumi: 8.955 Nmc/h  
**E36** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 50.000 Nmc/h  
**E40 ed E41** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 6.000 Nmc/h  
**E44** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 3.500 Nmc/h

**E53 ed E54** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 10.000 Nmc/h

**E61 ed E62** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 5.000 Nmc/h

**E63** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 15.000 Nmc/h

**E64 ed E65** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 8.500 Nmc/h

**E67** Quota punto di emissione: 9,50 m - portata max fumi: 10.000 Nmc/h

## **SCARICHI IDRICI**

Sono autorizzati i seguenti scarichi in fognatura:

- scarico **S1**,

- scarico **S3**, scarico cogeneratore

- scarico **S4**, scarico torri evaporative a servizio del cogeneratore

- scarico **S5**, scarico acque di condensa dei compressori

Gli scarichi delle acque reflue possono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) le acque di **scarico S1, S3 ed S4** devono rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

2) non possono in alcun caso essere conseguiti i valori limite di immissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

3) deve essere garantito, con il sistema di abbattimento parziale, il trattamento dei materiali grossolani e dei solidi sedimentabili, al fine di evitare la sedimentazione degli stessi nella rete fognaria e conseguenti inneschi di processi anaerobici;

**4) la Società entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto, trasmette una planimetria aggiornata delle linee di scarico in cui siano identificate anche le linee di deflusso delle acque meteoriche e in cui, nella legenda, siano chiaramente identificati i circuiti ed il relativo punto di scarico.**

## **RIFIUTI**

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

## **RUMORE**

Devono essere rispettati i limiti acustici previsti dal PCCA del comune di Muggia.

Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

1) lo scarico delle farine deve obbligatoriamente avvenire con le modalità indicate nel protocollo proposto da Pasta Zara con il documento denominato "Gestione dei fornitori di sfarinati in riferimento al contenimento dei livelli sonori".

2) è fatto divieto di scaricare dagli automezzi gli sfarinati per mezzo dei compressori in dotazione ai medesimi automezzi dalle ore 20.00 di sera alle 08.00 di mattina.

Devono **inoltre** essere osservate le prescrizioni di seguito riportate:

1. la Società, nel caso di superamenti dei limiti di legge riconducibili alle emissioni sonore generate dallo scarico degli sfarinati, Pasta Zara è tenuta ad adottare, progressivamente fino al raggiungimento del contenimento delle emissioni sonore, i seguenti interventi:

- a. incrementare il numero dei compressori elettrici utilizzati nello scarico degli sfarinati in sostituzione dei compressori in dotazione dei camion, giungendo, se necessario, all'uso dei soli compressori elettrici, modificando di conseguenza anche il protocollo di gestione dello scarico degli sfarinati dello stabilimento di cui alla prescrizione n. 1 stabilita con DPR 0074/Pres dd 06 aprile 2011;
- b. estendere la barriera fonica attualmente presente;
- c. confinare all'interno di apposita struttura coperta l'intera area di scarico degli sfarinati.

2. entro 3 mesi dal ricevimento del presente decreto, la Società deve implementare un modello previsionale matematico, da tarare anche per mezzo delle misure fonometriche già esperite, dal quale ottenere l'indicazione del contesto acustico e dell'effettivo impatto di Pasta Zara S.p.A. sui recettori più prossimi. Entro il medesimo termine la Società trasmette ad ARPA IPAS Rumore e Vibrazioni il modello matematico ai fini della validazione dello stesso.

3. entro il 30 giugno 2017 la Società trasmette ad ARPA IPAS Rumore e Vibrazioni i risultati dell'impatto acustico di Pasta Zara S.p.A. sui recettori più prossimi, derivanti dal modello previsionale matematico adottato.

#### **ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO**

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore dell'impianto e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure le verifiche e le manutenzioni, dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

#### Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento devono funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il Gestore dell'impianto deve tempestivamente comunicare l'accaduto alla Regione, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG (sede Centrale e Dipartimento di Trieste) e deve essere attivato un sistema alternativo di misura e campionamento, da concordarsi con l'ARPA FVG.

#### Gua sto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

#### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

#### Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

#### Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dell'impianto dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti

### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore dell'impianto deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG (sede Centrale e Dipartimento di Trieste), Regione, Comune e Azienda Sanitaria competente per territorio, con frequenza annuale.

Le misure di autocontrollo dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova ai medesimi enti.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore dell'impianto trasmette alla Regione, Comune, Azienda Sanitaria e ARPA FVG (sede Centrale e Dipartimento di Trieste) una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

### **RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO**

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

<b>Soggetti</b>	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	PASTA ZARA S.p.A.	Furio Bragagnolo
Società terza contraente	Laboratorio esterno	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Trieste

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dell'impianto deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

	E1, E1A, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 (linea produz. pasta lunga) E14, E15, E16, E17, E18 (linea produz. pasta nidi) E28 (aspirazione silo torre sfarinati), E29 (aspirazione presse torre sfarinati), E30 (aspirazione centrale torre), E31 (aspirazione rimacina 1), E32 (aspirazione rimacina 2), E33 (aspirazione silo zootecnico) E19C, E19D, E21, E22, E24, E25, E26, E27, E36, E38, E39, E40, E41, E42 (linea produz. pasta corta) E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54 (linea produz. pasta lunga) E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65 (linea produz. pasta corta)	E34, E35, E66	E67 (cogeneratore a gas metano)	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)		X	X		annuale	priorità: - norme CEN - norme tecniche nazionali - norme tecniche ISO - altre norme internazionali - altre norme nazionali previgenti
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )		X	X		annuale	
Polveri totali	X		X		annuale	

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E28, E29, E30, E31, E32, E33	filtri a tessuto con depolverizzazione automatica	maniche filtranti in tessuto (annuale)	manometro	Strumentale due volte al mese	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità

## Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 4 – Inquinanti monitorati

	S1 acque di processo	S3, S4	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
pH	X	X		trimestrale	priorità: - CNR-IRSA - EPA - ISO - ASTM
Solidi sospesi totali	X	X		trimestrale	
BOD <sub>5</sub>	X	X		trimestrale	
COD	X	X		trimestrale	
Fosforo totale	X	X		trimestrale	
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	X	X		trimestrale	
Azoto nitroso (come N)	X	X		trimestrale	
Tensioattivi totali	X	X		trimestrale	
Altro: Tensioattivi anionici	X	X		trimestrale	
Altro: Tensioattivi non ionici	X	X		trimestrale	
Idrocarburi totali		X		trimestrale	

\* METODO DI PROVA DEL LABORATORIO BASATO SU CALCOLO

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 5 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Vasca Imhoff	-	-	livello di riempimento	visivo mensile	Annotazione su registro
S2	Dissabbiatore, disoleatore	-	-	Secondo libretto di uso e manutenzione	Secondo libretto di uso e manutenzione	Annotazione su registro

## Monitoraggio acque sotterranee

È in atto un monitoraggio delle acque di falda, delle acque del Rio Ospo e dei gas interstiziali stabilito dalle autorità competenti in sede di approvazione del piano di bonifica dell'area inquinata da attività antropiche precedenti l'insediamento di Pasta Zara.

Per l'esecuzione delle misure, l'ubicazione dei punti di controllo e per la descrizione dei parametri controllati si fa riferimento alla documentazione specifica non appartenente al campo del procedimento AIA.

## Rumore

Devono essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro del comprensorio produttivo PASTA ZARA SpA di Muggia, nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella 6.

Tab. 6 – postazioni di misura

<b>PUNTO 1</b>	area di pertinenza dell'insediamento lato ferrovia in corrispondenza torre sfarinati sull'aiuola a confine dello stabilimento
<b>PUNTO 2</b>	area di pertinenza dell'insediamento lato ferrovia in corrispondenza linea produttiva sull'aiuola a confine dello stabilimento
<b>PUNTO 3</b>	Strada delle Saline lato Montedoro di fronte ai locali tecnici altezza 1,5 m dal suolo
<b>PUNTO 4</b>	Strada delle Saline lato Montedoro di fronte ai locali tecnici altezza 4 m dal suolo
<b>PUNTO 5</b>	via del Serbatoio presso cabina elettrica
<b>PUNTO 6</b>	via del Serbatoio in corrispondenza al n. civico 15
<b>PUNTO 7</b>	via del Serbatoio in prossimità rampa di accesso abitazioni
<b>PUNTO 8</b>	via Flavia di Stramare vista stabilimento

Dette misure fonometriche e relative valutazioni dovranno essere eseguite:

1) ogni qualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni sopra indicate devono essere georeferenziate: potranno essere variate, in accordo con Arpa,

- nel caso di nuovi ampliamenti o modifiche impiantistiche del comprensorio produttivo;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni.

Nel caso in cui le misure effettuate evidenziassero incrementi significativi (> 3 dBA) del rumore rilevato in almeno uno dei punti sottoposti ad indagine, dovrà essere effettuata una campagna di rilevamento in almeno un punto sensibile significativo che dovrà essere individuato in accordo con ARPA FVG. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento; il tempo di misura dovrà essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati.

I rilievi devono essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi devono essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

## Rifiuti

Nella tabella 7 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in uscita.

Tab. 7 – Controllo rifiuti in uscita

<b>Rifiuti controllati Cod. CER</b>	<b>Metodo di smaltimento/recupero</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Frequenza controllo</b>	<b>Modalità di registrazione dei controlli effettuati</b>
<b>150101</b>	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
<b>150102</b>	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
<b>150103</b>	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
<b>200101</b>	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
<b>200301</b>	D10	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
<b>200201</b>	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
<b>130205</b>	R13	Strumentale (pesa + analisi chimiche)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente

Per tutti gli altri rifiuti prodotti non sistematicamente restano valide le modalità di controllo strumentale (pesa) e di caratterizzazione analitica.



## GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 8 e 9 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 8 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
<b>Impianti refrigeranti ozono 3 -100 kg</b>	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale*	Sostanze lesive per lo strato di ozono	<b>Annotazione su registro</b>
<b>Impianti refrigeranti serra 3 - 30 kg</b>	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale*	Gas ad effetto serra	<b>Annotazione su registro</b>
<b>impianti refrigeranti serra 30 - 300 kg</b>	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale*	Gas ad effetto serra	<b>Annotazione su registro</b>
<b>impianti refrigeranti serra &gt; 300 kg</b>	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale*	Gas ad effetto serra	<b>Annotazione su registro</b>
<b>Impianti produzione calore – registratore in continuo</b>	Parametri di combustione	mensile	a regime	strumentale* *	Fumi di combustione	<b>Annotazione su registro</b>
<b>Linee produttive</b>	Consumo energetico	in continuo	a regime	automatica	Energia elettrica attiva	-
<b>cogeneratore</b>	-	Secondo libretto di uso e manutenzione	-	-	-	<b>Annotazione su registro</b>

\* Lettura del manometro; \*\* Scarico e lettura dei dati registrati in continuo.

Tab. 9 – Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
<b>Linee produttive</b>	Lubrificazione, sostituzione parti meccaniche, regolazione parametri	mensile	Piano interventi manutentivi - PIM
<b>Vasca Imhoff</b>	Svuotamento e pulizia	trimestrale	Secondo legislazione vigente
<b>Disoleatori</b>	Svuotamento e pulizia	annuale	Secondo legislazione vigente
<b>Impianto osmosi</b>	Verifica e taratura conducibilità	2 volte al mese	Quaderno di impianto
<b>Impianti refrigeranti ozono 3 -100 kg</b>	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	annuale	Libretto di impianto
<b>Impianti refrigeranti serra 3 - 30 kg</b>	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	annuale	Libretto di impianto
<b>impianti refrigeranti serra 30 - 300 kg</b>	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	semestrale	Libretto di impianto
<b>impianti refrigeranti serra &gt; 300 kg</b>	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	trimestrale	Libretto di impianto
<b>Impianti termici civili</b>	Manutenzione generale e verifica parametri di combustione	annuale	Libretto di impianto
<b>Impianti produzione calore</b>	Manutenzione generale e verifica parametri di combustione	semestrale	Certificato di controllo
	Verifica e taratura registratore in continuo parametri di combustione	biennale	Certificato di taratura

### Aree di stoccaggio (va sche, serba toi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 10 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 10 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Pallet vasca per sostanze pericolose (Materie prime)	visivo	mensile	Modulo di Non conformità in caso di anomalia	visivo	mensile	Modulo di Non conformità in caso di anomalia
Pallet vasca per sostanze pericolose (Rifiuti)	visivo	mensile	Quantitativo in carico annotato sul registro di carico/scarico	visivo	mensile	Modulo di Non conformità in caso di anomalia

### Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 11 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 11- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo di metano	Sm <sup>3</sup> /t	Da fatture ente erogatore di rete e da cogenerazione	Mensile con consuntivo annuale	Foglio excel – RGA-COM 001
Consumo di energia elettrica	kWh/t	Da fatture ente erogatore di rete e da cogenerazione	Mensile con consuntivo annuale	Foglio excel – RGA-COM 001
Consumo di acqua	m <sup>3</sup> /t	Lettura contatore	Settimanale con indicizzazione mensile e consuntivo annuale	Foglio excel – RGA-COM 001

## ATTIVITA' A CARICO DELL' ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, secondo le frequenze stabilite nella sottostante tabella 12, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, il gestore comunica al Dipartimento ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'A.I.A. ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e, pertanto, nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ARPA svolge le attività indicate in tabella 12.

Tab. 12 – Attività a carico dell'ente di controllo

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Componente ambientale interessata</b>	<b>Totale interventi nel periodo di validità del Piano</b>
Visita di controllo in esercizio e campionamenti	Secondo programma regionale	Aria, acqua, rifiuti e rumore	Secondo programma regionale

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Poste Italiane

AGENZIA/UFFICIO

Perugia PROV. [checkmark]

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

[Empty box for reference number]

**DATI ANAGRAFICI**

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: PASTA ZARA SPA  
 NOME: [Empty]  
 DATA DI NASCITA: [Empty]  
 SESSO M o F: [Empty]  
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: RUGGIA  
 PROV.: TS  
 CODICE FISCALE: 03368700260

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: [Empty]  
 NOME: [Empty]  
 DATA DI NASCITA: [Empty]  
 SESSO M o F: [Empty]  
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty]  
 PROV.: [Empty]  
 CODICE FISCALE: [Empty]

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE: T, D, 9  
 7. COD. TERRITORIALE (\*): [Empty]  
 8. CONTENZIOSO: [Empty]  
 9. CAUSALE: PA  
 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno [Empty] Numero [Empty]

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
456T	IMPOSTA DI BOLLO	16,00	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)


sedici euro/00

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**  
 (DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno   mese   anno	[Empty]	[Empty]

[Stamp area with handwritten data]

175/129 03 09-01-17 R3  
 0245 €\*16,00\*  
 F2YV 0245 €\*\*

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - TS/AIA/8-1

Ö^&^ç Á »ÁGG DE ÓÁ^|ÁGÊ DEÍ

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società PASTA ZARA S.p.A. sita nel Comune di Muggia (TS), di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006.

### IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del dlgs 152/2006;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

**Visto** il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed

elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 1317 del 4 luglio 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società PASTA ZARA S.p.A. con sede legale nel Comune di Riese Pio X (TV), via Castellana, 34 (di seguito indicata come Gestore), di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 50 del 13 gennaio 2012, con il quale sono stati autorizzati l'aggiornamento e la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1317/2011;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 50/2012, è stata prorogata fino al 13 gennaio 2024;

**Vista** la nota del 23 gennaio 2015, acquisita dal Servizio competente in data 26 gennaio 2015, con protocollo n. 1751, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- 1) aumento della capacità produttiva della linea 16 dagli attuali 9.000 kg/h a 12.000 kg/h;
- 2) un nuovo assetto dei camini, che prevede:
  - a) lo spostamento dei punti di emissione E63 ed E64,
  - b) l'installazione di un nuovo punto di emissione E65 (linea 16 - linea produzione pasta corta) ed un nuovo punto di emissione E66 (caldaia),
  - c) la dismissione dei punti di emissione E20, E55, E56, E57, E58;

**Vista** la nota prot. n. 2542 del 2 febbraio 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 23 gennaio 2015, al Comune di Muggia, alla Provincia di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Triestino", comunicando che le modifiche

sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

**Visto** il decreto del Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, n. 572 del 16 aprile 2015, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante l'aumento di capacità produttiva dello stabilimento sito in Comune di Muggia (TS), presentato dalla Società Pasta Zara S.p.A., non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla L.R. 43/1990 e s.m.i. e al D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

**Preso Atto** che con il succitato decreto n. 572/2015, viene prevista, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, la seguente prescrizione:

- il proponente dovrà predisporre, concordemente con ARPA FVG, un piano di monitoraggio acustico teso a verificare il rispetto dei limiti di legge in materia di clima acustico;

**Vista** la nota trasmessa a mezzo PEC in data 25 maggio 2015, con la quale il Gestore ha inviato integrazioni e chiarimenti riguardo la comunicazione di modifica non sostanziale datata 23 gennaio 2015;

**Vista** la nota trasmessa a mezzo PEC in data 12 giugno 2015, con la quale il Gestore ha comunicato che il sig. Furio Bragagnolo ha sostituito l'ing. Roberto Sibillo quale referente IPPC per la gestione dell'impianto sito nel Comune di Muggia (TS);

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di:

1) rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i nuovi punti di emissione E65 ed E66, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006;

2) procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1317 del 4 luglio 2011, come aggiornata, modificata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 50 del 13 gennaio 2014 e n. 535 del 7 aprile 2015;

## **DECRETA**

**1.** E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1317 del 4 luglio 2011, come aggiornata, modificata e prorogata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 50 del 13 gennaio 2014 e n. 535 del 7 aprile 2015, rilasciata a favore della Società PASTA ZARA S.p.A. con sede legale nel Comune di Riese Pio X (TV), via Castellana, 34, identificata dal codice fiscale 03368700260.

### **Art. 1 – Aggiornamento all'autorizzazione integrata ambientale**

**1.** L'Allegato B e l'Allegato C, al decreto n. 50 del 13 gennaio 2012, sono sostituiti dagli Allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Autorizzazioni sostituite**

**1.** Il presente decreto sostituisce:

a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006).

### **Art. 3 – Disposizioni finali**

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 50/2014 e n. 535/2015.
- 2.** Il presente decreto è trasmesso alla Società Pasta Zara S.p.A., al Comune di Muggia, alla Provincia di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Triestino" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



# ALLEGATO B

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione di seguito riportati vengono fissati i seguenti limiti :

**E1, E1A, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12** (linea produzione pasta lunga)

**E14, E15, E16, E17, E18** (linea produzione pasta nidi)

**E28** (aspirazione silo torre sfarinati), **E29** (aspirazione presse torre sfarinati), **E30** (aspirazione centrale torre), **E31** (aspirazione rimacina 1), **E32** aspirazione rimacina 2), **E33** (aspirazione silo zootecnico)

**E19C, E19D, E21, E22, E24, E25, E26, E27, E36, E38, E39, E40, E41, E42** (linee produzione pasta corta)

**E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54** - Essiccatore linea 11 (linea produzione pasta lunga)

**E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65** - Essiccatore linea 16 (linea produzione pasta corta)

- Polveri totali	10 mg/Nmc
------------------	-----------

Emissione **E34, E35**, ed **E66** (centrali termiche a gas metano da 7 MW)

- Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> espressi come NO <sub>2</sub> ) (tenore di O <sub>2</sub> al 3%)	350 mg/Nmc
- CO	100 mg/Nmc

**E1, E1A** ed **E43** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 1.000 Nmc/h

**E2, E38** ed **E39** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 2.500 Nmc/h

**E3, E5, E45** ed **E47** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 1.500 Nmc/h

**E4, E6, E12, E14, E15, E46** ed **E48** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 2.000 Nmc/h

**E7, E21, E22, E49, E50, E59** ed **E60** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 4.000 Nmc/h

**E8, E9, E51** ed **E52** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 9.000 Nmc/h

**E10** ed **E11** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 10.000 Nmc/h

**E16** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 22.000 Nmc/h

**E17** ed **E18** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 500 Nmc/h

**E19C** ed **E19D** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 40.000 Nmc/h

**E24, E25, E26, E27** ed **E42** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 8.000 Nmc/h

**E28** Quota punto di emissione: 36,30 m - portata max fumi: 7.200 Nmc/h

**E29** Quota punto di emissione: 25,80 m - portata max fumi: 4.300 Nmc/h

**E30** Quota punto di emissione: 25,80 m - portata max fumi: 5.400 Nmc/h

**E31** ed **E32** Quota punto di emissione: 8,00 m - portata max fumi: 1.080 Nmc/h

**E33** Quota punto di emissione: 12,80 m - portata max fumi: 750 Nmc/h

**E34, E35** ed **E66** Quota punto di emissione: 9,50 m - portata max fumi: 8.955 Nmc/h

**E36** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 50.000 Nmc/h

**E40** ed **E41** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 6.000 Nmc/h

**E44** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 3.500 Nmc/h

**E53** ed **E54** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 10.000 Nmc/h

**E61** ed **E62** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 5.000 Nmc/h

**E63** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 15.000 Nmc/h

**E64** ed **E65** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 8.500 Nmc/h

**Vengono imposte, PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE, le seguenti prescrizioni:**

1. Tutte le sezioni di campionamento sui condotti di emissione devono rispettare il disposto di UNI 15259:2008, garantendo idonee condizioni di accesso in sicurezza alle stesse (D.lgs.81/08); i punti di campionamento dovranno essere realizzati mediante tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100x250 mm, dotati di flangia in acciaio, riferita alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm).
2. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
3. Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla documentazione di autorizzazione integrata ambientale.
4. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
5. l'impianto deve essere realizzato e gestito in conformità agli elaborati tecnici allegati alla documentazione di AIA;

**Per i nuovi punti di emissione E63, E64, E65 ed E66 dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:**

- 1) La società deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Trieste, all'ARPA FVG – Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio e al comune di Muggia, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, la messa in esercizio degli stessi
- 2) La Società deve mettere a regime l'impianto entro **tre mesi** dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime agli enti indicati al precedente punto 1).
- 3) la Società dovrà comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di messa a regime, agli Enti di cui al punto 1), i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

**SCARICHI IDRICI**

Gli scarichi delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) le acque di **scarico S1** devono rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) non possono in alcun caso essere conseguiti i valori limite di immissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 3) dovrà essere garantito, con il sistema di abbattimento parziale, il trattamento dei materiali grossolani e dei solidi sedimentabili, al fine di evitare la sedimentazione degli stessi nella rete fognaria e conseguenti inneschi di processi anaerobici;

**RUMORE**

Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico delle farine deve obbligatoriamente avvenire con le modalità indicate nel protocollo proposto da Pasta Zara con il documento denominato "Gestione dei fornitori di sfarinati in riferimento al contenimento dei livelli sonori".
- 2) è fatto divieto di scaricare dagli automezzi gli sfarinati per mezzo dei compressori in dotazione ai medesimi automezzi dalle ore 20.00 di sera alle 08.00 di mattina.

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Muggia, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

Devono **inoltre** essere osservate le prescrizioni di seguito riportate:

1. la Società dovrà predisporre, concordemente con ARPA FVG, un piano di monitoraggio acustico teso a verificare il rispetto dei limiti di legge in materia di clima acustico, anche in prossimità delle abitazioni di via del Serbatoio, ed all'individuazione dei punti di maggiore emissione dello stabilimento. Qualora gli esiti di tali monitoraggi dovessero evidenziare superamenti dei limiti di legge Pasta Zara S.P.A. è tenuta a predisporre un piano di risanamento acustico dello stabilimento, da sottoporre alla verifica dell'ARPA FVG; in particolare, nel caso di superamenti dei limiti di legge riconducibili alle emissioni sonore generate dallo scarico degli sfarinati, Pasta Zara è tenuta ad adottare, progressivamente fino al raggiungimento del contenimento delle emissioni sonore, i seguenti interventi:

- a. incrementare il numero dei compressori elettrici utilizzati nello scarico degli sfarinati in sostituzione dei compressori in dotazione dei camion, giungendo, se necessario, all'uso dei soli compressori elettrici, modificando di conseguenza anche il protocollo di gestione dello scarico degli sfarinati dello stabilimento di cui alla prescrizione n. 1 stabilita con DPR 0074/Pres dd 06 aprile 2011;
- b. estendere la barriera fonica attualmente presente;
- c. confinare all'interno di apposita struttura coperta l'intera area di scarico degli sfarinati.

2. al fine di limitare le emissioni sonore derivanti dai lavori di realizzazione del capannone spedizioni, l'attività di cantiere potrà essere svolta solamente dalle ore 7:00 alle ore 19:00 delle giornate lavorative.

**3. la Società effettua, entro il 31 dicembre 2015, una valutazione acustica, nei punti indicati nel piano di monitoraggio e controllo, volta a verificare il rispetto dei limiti di legge in materia di clima acustico;**

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore dell'impianto e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure le verifiche e le manutenzioni, dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

#### Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il Gestore dell'impianto deve tempestivamente comunicare l'accaduto alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG (sede Centrale e Dipartimento provinciale di Trieste) e deve essere attivato un sistema alternativo di misura e campionamento, da concordarsi con l'ARPA FVG.

#### Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

#### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

#### Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

#### Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dell'impianto dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti

### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore dell'impianto deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG (sede Centrale e Dipartimento provinciale di Trieste), Regione, Provincia, Comune e AAS competente per territorio, con frequenza annuale.

Le misure di autocontrollo dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova ai medesimi enti.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore dell'impianto trasmette alla Regione, Provincia, Comune, AAS e ARPA FVG (sede Centrale e Dipartimento provinciale di Trieste) una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

### **RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO**

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

<b>Soggetti</b>	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	PASTA ZARA S.p.A.	Furio Bragagnolo
Società terza contraente	Laboratorio esterno	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Trieste

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dell'impianto deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

### PARAMETRI DA MONITORARE

#### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

	E1, E1A, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 (linea produz. pasta lunga) E14, E15, E16, E17, E18 (linea produz. pasta nidi) E28 (aspirazione silo torre sfarinati), E29 (aspirazione presse torre sfarinati), E30 (aspirazione centrale torre), E31 (aspirazione rimacina 1), E32 (aspirazione rimacina 2), E33 (aspirazione silo zootecnico) E19C, E19D, E21, E22, E24, E25, E26, E27, E36, E38, E39, E40, E41, E42 (linea produz. pasta corta) E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54 (linea produz. pasta lunga) E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65 (linea produz. pasta corta)	E34, E35 (centrale termica a gas metano da 7 MW)	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)		X		annuale	priorità: - norme CEN - norme tecniche nazionali - norme tecniche ISO - altre norme internazionali - altre norme nazionali previgenti
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )		X		annuale	
Polveri totali	X			annuale	

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E28, E29, E30, E31, E32, E33	filtri a tessuto con depolverizzazione automatica	maniche filtranti in tessuto (annuale)	manometro	Strumentale due volte al mese	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità

## Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 4 – Inquinanti monitorati

	S1 acque di processo	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	X		trimestrale	priorità: - CNR-IRSA - EPA - ISO - ASTM
Solidi sospesi totali	X		trimestrale	
BOD <sub>5</sub>	X		trimestrale	
COD	X		trimestrale	
Fosforo totale	X		trimestrale	
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	X		trimestrale	
Azoto nitroso (come N)	X		trimestrale	
Tensioattivi totali	X		trimestrale	
Altro: Tensioattivi anionici	X		trimestrale	
Altro: Tensioattivi non ionici	X		trimestrale	

\* METODO DI PROVA DEL LABORATORIO BASATO SU CALCOLO

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 5 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Vasca Imhoff	-	-	livello di riempimento	visivo mensile	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità

## Monitoraggio acque sotterranee

È in atto un monitoraggio delle acque di falda, delle acque del Rio Ospo e dei gas interstiziali stabilito dalle autorità competenti in sede di approvazione del piano di bonifica dell'area inquinata da attività antropiche precedenti l'insediamento di Pasta Zara.

Per l'esecuzione delle misure, l'ubicazione dei punti di controllo e per la descrizione dei parametri controllati si fa riferimento alla documentazione specifica non appartenente al campo del procedimento AIA.

## Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro del comprensorio produttivo PASTA ZARA SpA di Muggia, nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella 6.

Tab. 6 – postazioni di misura

<b>PUNTO 1</b>	area di pertinenza dell'insediamento lato ferrovia in corrispondenza torre sfarinati sull'aiuola a confine dello stabilimento
<b>PUNTO 2</b>	area di pertinenza dell'insediamento lato ferrovia in corrispondenza linea produttiva sull'aiuola a confine dello stabilimento
<b>PUNTO 3</b>	Strada delle Saline lato Montedoro di fronte ai locali tecnici altezza 1,5 m dal suolo
<b>PUNTO 4</b>	Strada delle Saline lato Montedoro di fronte ai locali tecnici altezza 4 m dal suolo
<b>PUNTO 5</b>	via del Serbatoio presso cabina elettrica
<b>PUNTO 6</b>	via del Serbatoio in corrispondenza al n. civico 15
<b>PUNTO 7</b>	via del Serbatoio in prossimità rampa di accesso abitazioni
<b>PUNTO 8</b>	via Flavia di Stramare vista stabilimento

Dette misure fonometriche e relative valutazioni dovranno essere eseguite:

- 1) entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, in fase di ordinario regime produttivo,

2) entro sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07,

3) ogni qualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni sopra indicate dovranno essere georeferenziate: potranno essere variate, in accordo con Arpa,

- nel caso di nuovi ampliamenti o modifiche impiantistiche del comprensorio produttivo;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni.

Nel caso in cui le misure effettuate evidenziassero incrementi significativi (> 3 dBA) del rumore rilevato in almeno uno dei punti sottoposti ad indagine, dovrà essere effettuata una campagna di rilevamento in almeno un punto sensibile significativo che dovrà essere individuato in accordo con ARPA FVG. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento; il tempo di misura dovrà essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

## Rifiuti

Nella tabella 7 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in uscita.

Tab. 7 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
150101	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
150102	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
150103	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
200101	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
200301	D10	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
200201	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
130205	R13	Strumentale (pesa + analisi chimiche)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente

Per tutti gli altri rifiuti prodotti non sistematicamente restano valide le modalità di controllo strumentale (pesa) e di caratterizzazione analitica.



## GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 8 e 9 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 8 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
<b>Impianti refrigeranti ozono 3 -100 kg</b>	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale*	Sostanze lesive per lo strato di ozono	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità
<b>Impianti refrigeranti serra 3 - 30 kg</b>	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale*	Gas ad effetto serra	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità
<b>impianti refrigeranti serra 30 - 300 kg</b>	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale*	Gas ad effetto serra	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità
<b>impianti refrigeranti serra &gt; 300 kg</b>	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale*	Gas ad effetto serra	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità
<b>Impianti produzione calore – registratore in continuo</b>	Parametri di combustione	mensile	a regime	strumentale**	Fumi di combustione	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità
<b>Linee produttive</b>	Consumo energetico	in continuo	a regime	automatica	Energia elettrica attiva	-

\* Lettura del manometro; \*\* Scarico e lettura dei dati registrati in continuo.

Tab. 9 – Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
<b>Linee produttive</b>	Lubrificazione, sostituzione parti meccaniche, regolazione parametri	mensile	Piano interventi manutentivi - PIM
<b>Vasca Imhoff</b>	Svuotamento e pulizia	trimestrale	Secondo legislazione vigente
<b>Disoleatori</b>	Svuotamento e pulizia	annuale	Secondo legislazione vigente
<b>Impianto osmosi</b>	Verifica e taratura conducibilità	2 volte al mese	Quaderno di impianto
<b>Impianti refrigeranti ozono 3 -100 kg</b>	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	annuale	Libretto di impianto
<b>Impianti refrigeranti serra 3 - 30 kg</b>	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	annuale	Libretto di impianto
<b>impianti refrigeranti serra 30 - 300 kg</b>	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	semestrale	Libretto di impianto
<b>impianti refrigeranti serra &gt; 300 kg</b>	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	trimestrale	Libretto di impianto
<b>Impianti termici civili</b>	Manutenzione generale e verifica parametri di combustione	annuale	Libretto di impianto
<b>Impianti produzione calore</b>	Manutenzione generale e verifica parametri di combustione	semestrale	Certificato di controllo
	Verifica e taratura registratore in continuo parametri di combustione	biennale	Certificato di taratura

## Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 10 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 10 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Pallet vasca per sostanze pericolose (Materie prime)	visivo	mensile	Modulo di Non conformità in caso di anomalia	visivo	mensile	Modulo di Non conformità in caso di anomalia
Pallet vasca per sostanze pericolose (Rifiuti)	visivo	mensile	Quantitativo in carico annotato sul registro di carico/scarico	visivo	mensile	Modulo di Non conformità in caso di anomalia

## Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 11 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 11- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo di metano	Sm <sup>3</sup> /t	Da fatture ente erogatore di rete e da cogenerazione	Mensile con consuntivo annuale	Foglio excel – RGA-COM 001
Consumo di energia elettrica	kWh/t	Da fatture ente erogatore di rete e da cogenerazione	Mensile con consuntivo annuale	Foglio excel – RGA-COM 001
Consumo di acqua	m <sup>3</sup> /t	Lettura contatore	Settimanale con indicizzazione mensile e consuntivo annuale	Foglio excel – RGA-COM 001

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, secondo le frequenze stabilite in Tabella 12, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- verifica della regolare trasmissione dei dati;
- verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e, pertanto, nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ARPA svolge le attività indicate in tabella 12.

Tab. 12 – Attività a carico dell'ente di controllo

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Componente ambientale interessata</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Totale interventi nel periodo di validità del piano</b>
Verifica rispetto delle prescrizioni  (allegato IV del D.M. 24/04/2008)	Aria	annuale	12
	Acqua	annuale	12
	Rifiuti	annuale	12
	Clima acustico	annuale	12
	audit energetico	triennale	4
Campionamento e analisi  (allegato V del D.M. 24/04/2008)	inquinamento acustico	triennale	4
	Acqua - scarico S1 - tutti i parametri del PMC	annuale	12



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

1057c IASUN

AGENZIA/UFFICIO

ASUNIMA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. PASTA ZARA SPA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[Empty box for sex]

[Empty box for municipality]

[Empty box for province]

03368700260

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[Empty box for sex]

[Empty box for municipality]

[Empty box for province]

[Empty box for tax code]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (\*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T12 codice sub. codice (\*)

[Empty box for territorial code]

[Empty box for contentious]

PA

Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (\*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

456T

IMPOSTA DI BOLLO

16,00

[Empty box for destination code]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

0,00

EURO (lettere)

sedicicento/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO


DA COMPRARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORETTO
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]

75/222 03 18-06-15 R3  
 0101 €\*16,00\*  
 F2YV 0101 €\*\*  
 C.F. 03368700260





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 50

STINQ – TS/AIA/8-1

D.Lgs. 152/2006. Aggiornamento e modifica sostanziale dell'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 1317 del 4 luglio 2011.

**Società PASTA ZARA S.p.A..**

#### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, n. 1317 del 4 luglio 2011, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali - diverse dal latte - con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno - valore medio su base trimestrale), sito in Comune di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29, da parte della Società PASTA ZARA S.p.A. con sede legale in Comune di Riese Pio X (TV), via Castellana, 34;

**Visto** il decreto del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 851 del 21 aprile 2011, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante l'aumento della capacità produttiva dello stabilimento sito in Comune di Muggia (TS), presentato dalla Società Pasta Zara S.p.a., non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla L.R. 43/1990 e s.m.i. e al d.lgs 152/2006 e s.m.i.;

**Preso atto** che con il succitato decreto n. 851/2011, vengono previste, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, le seguenti prescrizioni:

- il proponente dovrà predisporre, concordemente con ARPA FVG, un Piano di monitoraggio acustico teso a verificare il rispetto dei limiti di legge in materia di clima acustico, anche in prossimità delle abitazioni di via del Serbatoio, ed all'individuazione dei punti di maggiore emissione dello stabilimento. Qualora gli esiti di tali monitoraggi dovessero evidenziare superamenti dei limiti di legge, PASTA Zara S.p.a. è tenuta a predisporre un Piano di risanamento acustico dello stabilimento da sottoporre alla verifica di ARPA FVG; in particolare, nel caso di superamenti dei limiti di legge riconducibili alle emissioni sonore generate dallo scarico degli sfarinati, Pasta Zara S.p.a. è tenuta ad adottare progressivamente, fino al raggiungimento del contenimento delle emissioni sonore, i seguenti interventi:

a) incrementare il numero di compressori elettrici utilizzati nello scarico degli sfarinati in sostituzione dei compressori in dotazione dei camion, giungendo, se necessario, all'uso dei soli compressori elettrici, modificando, di conseguenza, anche il protocollo di gestione dello scarico degli sfarinati dello stabilimento di cui alla prescrizione n. 1 stabilita con DPR 0074/Pres del 6 aprile 2011;

b) estendere la barriera fonica attualmente presente;

c) confinare all'interno di apposita struttura coperta l'intera area di scarico degli sfarinati. Detta procedura di miglioramento del clima acustico sarà verificata in sede di AIA.

- al fine di limitare le emissioni sonore derivanti dai lavori di realizzazione del capannone spedizioni, l'attività di cantiere potrà essere svolta solamente dalle ore 7.00 alle ore 19.00 delle giornate lavorative;

**Vista** la domanda del 11 luglio 2011, con la quale la Società PASTA ZARA S.p.A. con sede legale in Comune di Riese Pio X (TV), via Castellana, 34, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, la modifica sostanziale dell'impianto autorizzato con il citato decreto n. 1317 del 4 luglio 2011;

**Preso atto** che la modifica sostanziale richiesta consiste nell'aumento della capacità produttiva da 480 tonn./die a 866 tonn./die, ottenuta tramite l'installazione di ulteriori 2 nuove linee di produzione denominate "LINEA 11" di pasta lunga e "LINEA 16" di pasta corta e il potenziamento della "LINEA 14", per l'ottimizzazione dei parametri di essiccazione;

**Atteso** che in allegato alla citata domanda del 11 luglio 2011, la Società ha trasmesso la dichiarazione del Gestore dell'impianto e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-25121-TS/AIA/8-1 del 19 luglio 2011, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-25125-TS/AIA/8-1 del 19 luglio 2011, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Muggia (TS), alla Provincia di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Triestino", la documentazione relativa alla domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

**Considerato** che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Piccolo" del 27 luglio 2011, dell'annuncio previsto all'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

**Preso atto** che in data 29 agosto 2011, è pervenuta una nota del Presidente di Greenaction Transnational con la quale viene contestato il procedimento di rilascio della VIA e, conseguentemente, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1317 del 4 luglio 2011 e il procedimento per il rilascio della modifica sostanziale all'AIA richiesta dalla Società con la citata domanda del 11 luglio 2011;

**Visto** il verbale della prima seduta della conferenza di servizi svoltasi in data 5 ottobre 2011, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. SVIA – 15569SCR/993 del Servizio valutazione impatto ambientale e del decreto del medesimo servizio n. 851 del 21/aprile 2011, inerenti la procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante l'aumento della capacità produttiva dello stabilimento sito in comune di Muggia (TS);

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota del 26 agosto 2011, pervenuta in data 29 agosto 2011 (prot. Regione STINQ-29303-TS/AIA/8-1 d.d. 30/08/2011) che il Presidente di Greenaction Transnational ha trasmesso allo Scrivente Servizio, nella quale si contesta il procedimento di rilascio della VIA e di conseguenza il rilascio del Decreto di



AIA n. 1317 del 04/07/2011 e del provvedimento di modifica sostanziale. In merito a tale nota è in corso un approfondimento relativamente all'inquadramento normativo;

- il rappresentante della Regione dà lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente;
- la Conferenza di servizi segnala alla Società che la tavola grafica "particolare della planimetria dei punti di emissione delle linee produttive" trasmessa, presenta delle imprecisioni e ne chiede conseguentemente la ritrasmissione, in otto copie, con le dovute correzioni;
- il rappresentante della Società dichiara che l'aumento di potenzialità produttiva comporterà un aumento di carico organico a scaricare inferiore al 10% e che non prevede effetti sul sistema di depurazione tali da generare criticità di alcun tipo;
- il rappresentante della Provincia richiede una relazione riportante il calcolo dei flussi di sostanze inquinanti scaricati in fognatura, basato su dati analitici reali, cui far seguire analogo documento successivo alla realizzazione dell'incremento produttivo;
- dopo ampia discussione la relazione istruttoria viene modificata ed integrata sulla base delle osservazioni dei partecipanti alla Conferenza di servizi;
- i partecipanti alla Conferenza di servizi approvano e siglano la relazione istruttoria come modificata ed integrata, condividendone a pieno i contenuti;
- alle ore 11:30 il rappresentante della Società lascia la Conferenza di servizi;
- la Conferenza di servizi dà luogo ad una discussione relativamente alla citata nota del Presidente di Greenaction Transnational pervenuta in data 29 agosto 2011;
- la Conferenza di servizi si esprime favorevolmente nel merito dell'istanza di modifica sostanziale dell'AIA per l'aumento di capacità produttiva, impregiudicata la valutazione di procedibilità su cui essa non è chiamata ad esprimersi;
- alle ore 11:50 il rappresentante della Società viene invitato a rientrare alla conferenza di servizi;
- alle ore 12:00 si concludono i lavori della Conferenza di servizi;

**Vista** la nota del 6 ottobre 2011, con la quale la Società ha inviato, debitamente corrette, le Tavole grafiche richieste in sede di Conferenza di servizi;

**Preso Atto** che l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Triestino", non ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 5 ottobre 2011;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-34449-TS/AIA/8-1 del 13 ottobre 2011, con la quale il Servizio competente ha inviato il Verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 5 ottobre 2011 e la documentazione fornita dalla Società con la citata nota del 6 ottobre 2011;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**Preso atto** della dichiarazione del gestore dell'impianto per cui all'interno dello stabilimento di Muggia (TS) vengono applicate, secondo quanto definito nel Decreto Ministeriale del 1 ottobre 2008 recante "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005", le Migliori Tecniche Disponibili (MTD), già riportate nell'Allegato A al decreto n. 1317/2011, le quali non

subiranno modifiche e verranno applicate anche alle 2 nuove linee di produzione denominate "LINEA 11" di pasta lunga e "LINEA 16" di pasta corta e al potenziamento della "LINEA 14" per l'ottimizzazione dei parametri di essiccazione;

**Considerato** che la modifica sostanziale richiesta implica importanti modifiche all'autorizzazione integrata ambientale originaria rilasciata con il decreto n. 1317/2011;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'aggiornamento e alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1317 del 4 luglio 2011, sostituendo tutte le condizioni e prescrizioni imposte con il decreto medesimo, con quelle contenute negli allegati al presente provvedimento;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - Sono autorizzati l'aggiornamento e la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1317 del 4 luglio 2011, a favore della Società PASTA ZARA S.p.A. con sede legale in Comune di Riese Pio X (TV), via Castellana, 34, relativamente ad un impianto di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali - diverse dal latte - con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno - valore medio su base trimestrale), sito in Comune di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29.

**Art. 2** - Tutte le condizioni e prescrizioni imposte con il citato decreto n. 1317 del 4 luglio 2011, vengono sostituite con quelle contenute negli Allegati al presente provvedimento.

**Art. 3** - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 comprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo

152/2006).

**Art. 4** - La durata della presente autorizzazione integrata ambientale, **riferita all'intero complesso IPPC**, è fissata in 6 (sei) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 5** - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

**Art. 6** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 8** - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, **per la parte del complesso IPPC soggetta a modifica sostanziale**, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 9** - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 10** - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 11** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

**Art. 12** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 13** - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a

versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

**Art. 14** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**Art. 15** - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

**Art. 16** - La Società, in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001: 2004,

a) trasmette tempestivamente al Servizio competente, alla Provincia di Trieste e al Comune di Muggia, il rinnovo (triennale) del certificato n. IT03/0933 di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), emesso il 19 dicembre 2009, dalla Società SGS ITALIA S.p.A. con sede in Milano, via G. Gozzi, 1/A;


b) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente, alla Provincia di Trieste e al Comune di Muggia, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca del certificato stesso.

**Art. 17** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

**Art. 18** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 19** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonchè i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **13 GEN. 2012**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Ing. Pierpaolo Gubertini



ambd2

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Lo stabilimento della Società Pasta Zara S.p.A. si colloca in Strada delle Saline n. 29, in Comune di Muggia (TS) presso la zona industriale classificata D1 (insediamenti industriali di interesse regionale) dal PRGC del Comune di Muggia.

L'area interessata dall'insediamento confina a nord con via delle Saline, a sud con il raccordo ferroviario E.Z.I.T. posto a servizio dell'area industriale "Valle delle Noghère", ad est e ad ovest con altri lotti edificabili, ed è individuata al Catasto sui fogli mappali n. 18, n. 19 e n. 21.

La zona è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 490/1999.

## CICLO PRODUTTIVO

**Il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1317 del 4 luglio 2001 di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto sito in Comune di Muggia (TS), Strada delle Saline, 29, ha autorizzato i seguenti impianti:**

- linea 12 pasta lunga
- linea 13 pasta nidi
- linea 14 pasta corta
- linea 15 pasta corta

per una potenzialità di 480 tonnellate al giorno.

**La modifica sostanziale richiesta consiste nell'aumento della capacità produttiva da 480 ton/die a 866 ton/die, ottenuta tramite l'installazione di due nuove linee di produzione denominate "LINEA 11" di pasta lunga e "LINEA 16" di pasta corta e il potenziamento della "LINEA 14" per ottimizzazione dei parametri di essiccazione.**

**La Società dichiara che le caratteristiche delle materie prime e del prodotto finito, gli schemi di processo, l'impiantistica, i servizi e le apparecchiature ausiliarie non subiscono variazioni rispetto alla configurazione autorizzata.**

Le fasi dell'attività produttiva, a ciclo continuo e articolata su tre turni, si possono così riassumere:

### **A. Arrivo delle materie prime**

- Approvvigionamento di acqua potabile dall'acquedotto comunale, dosaggio e distribuzione per l'addizione agli altri ingredienti.
- Ricevimento (tramite camion cisterna), insilaggio (in 10 silos), setacciatura e trasporto (tramite compressori pneumatici) degli sfarinati;
- Ricevimento, stoccaggio (in cisterne interne allo stabilimento) e trasporto (pompaggio alle presse) degli ovoprodotti;
- Ricevimento (in cartoni) e preparazione di spinaci e pomodori disidratati;
- Raccolta (macinazione pasta difettosa) e stoccaggio (in 4 silos) degli sfridi di recupero;
- Ricevimento, con automezzi, di materiale per il confezionamento.

### **B. Produzione del semilavorato secco**

- Impastamento (impastatrice centrifuga - nastro di stabilizzazione - impastatrice sottovuoto);
- Compressione-trafilazione (aggregazione impasto e trafilazione nella forma voluta);
- Essiccazione (preincarto - incarto - essiccazione - raffreddamento) che si effettua in essiccatoi.

### **C. Confezionamento**

- Stoccaggio del semilavorato secco;
- Confezionamento (in film o in astuccio) tramite linee di confezionamento (pesatrice, confezionatrice, metal detector, controllo peso);
- Imballaggio, pallettizzazione, stoccaggio e distribuzione (tramite automezzi).

### **ENERGIA**

L'energia termica e l'energia elettrica necessarie per la produzione industriale sono prodotte, in parte, da un impianto di cogenerazione non di proprietà alimentato a gas metano, attinto dal metanodotto attraverso una cabina di decompressione attrezzata con due linee simmetriche di riduzione di pressione.

L'impianto di cogenerazione (autorizzato con decreto n. 77/UP d.d. 11/06/2003 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) ha una potenza elettrica complessiva netta di 5020 Kw, ed è dotato di un sistema di recupero dell'entalpia dei fumi mediante scambiatore di preriscaldamento dell'aria comburente.

Per la produzione di energia termica sono inoltre presenti due caldaie a metano di potenza di 7 MW/cad, già autorizzate alle emissioni in atmosfera (camini 34 e 35).

E' inoltre presente una caldaia a metano per il riscaldamento civile, di potenza inferiore ai 3 MW, non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell' Art. 272 comma 1 D.lgs 152/2006, Allegato IV alla parte V, comma 1 lettera dd), per il quale è previsto il controllo annuale da parte di una ditta esterna.

Lo stabilimento trae alimentazione dall'elettrodotto a 20 kV attraverso una cabina elettrica (attrezzata con tre trasformatori), la quale ripartisce l'energia alle varie cabine di stabilimento.

### **EMISSIONI**

#### **Emissioni in atmosfera**

Con Decreto n. 612 ALP.10-TS/INAT/186/2 d.d. 13/04/2007 e con Decreto n. 1016 ALP.10-TS/INAT/186/2 d.d. 08/06/2007 sono state autorizzate le emissioni in atmosfera per i punti di seguito elencati:

<b>emissione</b>	<b>Sorgente di emissione descrizione</b>
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12	Essiccatore linea 12 (linea produzione pasta lunga)
E14, E15, E16, E17, E18	Essiccatore linea 13 (linea produzione pasta nidi)
E19c, E19d, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27	Essiccatore linea 15 (produzione pasta corta)
E28	(aspirazione silo torre sfarinati)
E29	(aspirazione presse torre sfarinati)
E30	(aspirazione centrale torre)
E31	(aspirazione rimacina 1)
E32	(aspirazione rimacina 2)
E33	(aspirazione silo zootecnico)
E34, E35	(centrali termiche a gas metano da 7 MW)
E36, E38, E39, E40, E41, E42	Essiccatore linea 14 (produzione pasta corta)

La Società dichiara che la centrale termica (camini E34 e E35) è dotata di un sistema di rilevazione della temperatura dei gas effluenti, nonché di analisi e registrazione in continuo dell'ossigeno residuo e monossido di carbonio, ai sensi dell'art. 294 D.lgs 152/2006 e s.m.i.; e che viene effettuato il controllo semestrale dei fumi e del rendimento di combustione a cura di una ditta specializzata.

Con nota dd. 02/10/2008 la Società dichiara che è stato dismesso il camino E13 e che i camini E19a, E19b ed E37 sono aspirazioni di aria esterna e non necessitano di autorizzazione.

Con nota dd. 29/03/2010 la Società dichiara la disattivazione dei camini E20 e E23 e l'attivazione del camino E1A.

L'installazione delle due nuove linee produttive denominate "LINEA 11" di pasta lunga e "LINEA 16" di pasta corta, comporta la realizzazione dei seguenti nuovi punti di emissione in atmosfera:

Emissione	Sorgente di emissione - Descrizione
E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54	Essiccatore linea 11 (linea produzione pasta lunga)
E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64	Essiccatore linea 16 (linea produzione pasta corta)

La Società dichiara che le caratteristiche di funzionamento degli impianti e la caratterizzazione delle emissioni sono analoghe a quelle già autorizzate con il citato decreto n. 1317/2011.

#### **Sistemi di abbattimento/contenimento**

La Società dichiara che i sistemi di abbattimento/contenimento degli inquinanti prevedono l'utilizzo, in corrispondenza di alcune fasi di lavorazione (ricevimento, insilaggio, trasporto e setacciatura degli sfarinati, trattamento degli sfridi di recupero e stoccaggio del prodotto destinato all'alimentazione zootecnica), di filtri a maniche sui camini E28, E 29, E30, E31, E32, E33.

#### **Emissioni diffuse**

La Società dichiara che, date le caratteristiche degli impianti produttivi e dei sistemi di aspirazione installati, nonché il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, le emissioni diffuse possono ritenersi trascurabili.

#### **Scarichi idrici**

Con Autorizzazione del Comune di Muggia Prot. n. 16602 d.d. 28/05/2004, rinnovata con autorizzazione Prot. n. 13981 d.d. 28/05/2008, relativa agli scarichi di acque reflue provenienti dall'impianto fognario a servizio dello stabilimento industriale, sono stati autorizzati i seguenti scarichi:

- Acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati (convogliate in rete fognaria senza trattamenti). E' presente un pozzetto di ispezione e prelievo;
- Acque meteoriche provenienti dai piazzali e dai parcheggi (convogliate in rete fognaria previa depurazione attraverso una serie di disoleatori a tre elementi: vasca di dissabbiatura a sfioro, vasca di calma e disoleatore) (**scarico S2 – riferimento planimetrico quota 79**);
- Acque civili provenienti dai servizi igienici (convogliate in rete fognaria senza trattamenti). E' presente un pozzetto di ispezione;
- Acque reflue di lavorazione provenienti dalla sala lava trafilè (convogliate in rete fognaria previo trattamento in fossa Imhoff (dimensionata per 20 abitanti equivalenti, capacità depurative: vasca di sedimentazione da 1,1 mc, vasca di digestione da 4,0 mc)) (**scarico S1 - riferimento planimetrico quota 74**).

#### **Emissioni sonore**

La Società ha trasmesso le misurazioni fonometriche eseguite presso l'impianto in data 27 e 28 novembre 2008, in data 23 e 24 maggio 2009 e relativamente al collaudo delle opere di bonifica attuate secondo il progetto di adeguamento acustico del giugno 2009, presentato con nota d.d. 31/07/2009 (prot. Regione N. 20795-TS/AIA/8 dd. 31/07/2009), completato nel gennaio 2010.

Nel maggio 2009 ARPA FVG ha verificato un superamento del limite differenziale diurno all'interno di un abitazione in via del Serbatoio 3/A nel Comune di Muggia, causato dal rumore prodotto dai compressori dei camion silos in fase di scarico degli sfarinati.

A seguito dell'ordinanza comunale n. 1/2009, richiamata in premessa, la Società ha attuato ulteriori sistemi di contenimento delle emissioni sonore consistenti all'installazione del terzo compressore all'interno dello stabilimento e all'adozione di una procedura per lo scarico degli sfarinati.



In sede di conferenza di servizi del 06/06/2011 la Società ha presentato copia della "valutazione delle immissioni di rumore nell'ambiente esterno ed abitativo L. 26 ottobre 1995, n. 447 aggiornamento anno 2010 – periodo notturno"

La Società dichiara che viene rispettato il valore limite di immissione stabilito per le "zone Esclusivamente industriali" imposto dal D.P.C.M. 01/03/1991, come confermato dal D.P.C.M. 14/11/1997, nei punti oggetto della verifica fonometrica, nel periodo di riferimento sia diurno che notturno, ed inoltre che viene rispettato il valore limite di immissione stabilito per le zone residenziali tipo B, imposto dal D.P.C.M. 01/03/1991, come confermato dal D.P.C.M. 14/11/1997, in tutti i punti rilevati presso i ricettori, nel periodo di riferimento sia diurno che notturno.

Attualmente il Comune di Muggia non ha ancora provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio comunale.

### **Emissioni sonore**

**In relazione alle emissioni sonore la Società ha preventivamente effettuato, in previsione dell'aumento della capacità produttiva, una valutazione di impatto acustico e ha, a tal proposito, dichiarato che i risultati della modellizzazione evidenziano che i livelli presso i ricettori indotti dal progetto di ampliamento della capacità produttiva sono inferiori ai limiti di riferimento assoluti e differenziali sia nel periodo diurno sia nel periodo notturno, e che pertanto l'impatto risulta poco significativo.**

**La Società dichiara inoltre che:**

- **le sorgenti di rumore che saranno interessate dal progetto sono le seguenti:**
  - **viabilità interna (nel solo periodo diurno)**
  - **camini di espulsione delle linee produttive (nel periodo sia diurno sia notturno – ciclo continuo)**
- **non saranno apportate modifiche agli impianti tecnologici, alle strutture edili, alla torre sfarinati;**
- **il rumore generato dalle fasi di scarico delle semole non subirà incrementi poiché, per organizzazione interna per il contenimento dei livelli di rumore, sono stati definiti sia il numero massimo che la configurazione delle autocisterne che possono scaricare utilizzando il compressore bordo macchina; gli altri scarichi avvengono utilizzando i compressori elettrici interni alla torre.**
- **per quanto concerne il rumore generato dal transito degli automezzi pesanti, il livello previsionale è ottenuto attraverso la modellizzazione dei livelli di rumore, indicati nelle banche dati, degli automezzi che transiteranno in Pasta Zara negli scenari a 5 e 6 linee.**
- **per quanto concerne il rumore generato dai nuovi camini, sono stati posti dei vincoli contrattuali al costruttore relativamente ai livelli sonori emessi e, quindi, alle caratteristiche dei sistemi di abbattimento, e che per la modellizzazione si è utilizzato tale valore contrattuale;**

## Rifiuti

La Società dichiara che all'interno dello stabilimento produttivo vengono generalmente prodotte le seguenti tipologie di rifiuti:

CER	Descrizione	U.M.	Autorizzazione integrata ambientale (decreto n. 1317/2011) e modifica sostanziale (870 t/die)	Destinazione
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Kg/anno	35.669	D8
13 02 05 *	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Kg/anno	2.314	R13
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	Kg/anno	1.015.953	R13
15 01 02	Imballaggi in plastica	Kg/anno	37.781	R13
15 01 03	Imballaggi in legno	Kg/anno	88.754	R13
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	Kg/anno	104.780	R13
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	Kg/anno	70.760	D9
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	Kg/anno	128.444	R13
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	Kg/anno	323.541	D10

La Società dichiara di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.lgs n.152/2006 e s.m.i.. Le aree adibite a deposito temporaneo sono collocate nell'area esterna dello stabilimento.

### D.lgs n.334/1999

La Società dichiara di non essere assoggettata agli adempimenti del D.lgs n.334/1999 e s.m.i. relativi a impianti soggetti a rischio di incidente rilevante.

### Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza

Con nota Prot. ALP.11-63629/VIA/V d.d. 08/11/2010 il Servizio Valutazione Impatto Ambientale – Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna ha trasmesso allo scrivente Servizio la comunicazione di avvio della procedura di verifica, previsto dall'art. 21 della LR 43/1990, del superamento della soglia produttiva di 300 t/giorno nello stabilimento di Pasta Zara in comune di Muggia, l'introduzione nel medesimo della quarta linea produttiva, l'istallazione della quinta linea produttiva e l'inizio lavori per la realizzazione delle volumetrie poste a sud est dello stabilimento in comune di Muggia.

Tale procedimento si è concluso con decreto N. 74/Pres. Del 06/04/2011 nel quale viene dato atto che:

- le variazioni dell'impatto ambientale arrecate dal superamento della soglia produttiva di 300 t/giorno nello stabilimento di Pasta Zara in Comune di Muggia, l'introduzione nel medesimo della quarta linea produttiva, l'istallazione della quinta linea produttiva e l'inizio lavori per la realizzazione delle volumetrie poste a sud est dello stabilimento non sono negative e significative.

- devono essere previste le misure di adeguamento di seguito riportate:

- 1) lo scarico delle farine deve obbligatoriamente avvenire con le modalità indicate nel protocollo proposto da Pasta Zara con il documento denominato "Gestione dei fornitori di sfarinati in riferimento al contenimento dei livelli sonori".
- 2) è fatto divieto di scaricare dagli automezzi gli sfarinati per mezzo dei compressori in dotazione ai medesimi automezzi dalle ore 20.00 di sera alle 08.00 di mattina.

3) deve essere attuato un miglioramento del clima acustico agendo sulle barriere fonoassorbenti, in considerazione delle migliori tecniche disponibili, da verificarsi in sede di AIA.

Con il decreto del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 851 del 21 aprile 2011, è stato disposto che il progetto relativo all'aumento della capacità produttiva dello stabilimento della Società Pasta Zara S.p.a. sito in Comune di Muggia (TS), non è da assoggettare alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale di cui alla L.R. 43/1990 e al D.Lgs 152/2006.

Con il medesimo decreto sono state inoltre previste, al fine di limitare l'impatto ambientale, le prescrizioni di seguito riportate:

1. la Società dovrà predisporre, concordemente con ARPA FVG, un piano di monitoraggio acustico teso a verificare il rispetto dei limiti di legge in materia di clima acustico, anche in prossimità delle abitazioni di via del Serbatoio, ed all'individuazione dei punti di maggiore emissione dello stabilimento. Qualora gli esiti di tali monitoraggi dovessero evidenziare superamenti dei limiti di legge Pasta Zara S.P.A. è tenuta a predisporre un piano di risanamento acustico dello stabilimento, da sottoporre alla verifica dell'ARPA FVG; in particolare, nel caso di superamenti dei limiti di legge riconducibili alle emissioni sonore generate dallo scarico degli sfarinati, Pasta Zara è tenuta ad adottare, progressivamente fino al raggiungimento del contenimento delle emissioni sonore, i seguenti interventi:
  - a. incrementare il numero dei compressori elettrici utilizzati nello scarico degli sfarinati in sostituzione dei compressori in dotazione dei camion, giungendo, se necessario, all'uso dei soli compressori elettrici, modificando di conseguenza anche il protocollo di gestione dello scarico degli sfarinati dello stabilimento di cui alla prescrizione n. 1 stabilita con DPR 0074/Pres dd 06 aprile 2011;
  - b. estendere la barriera fonica attualmente presente;
  - c. confinare all'interno di apposita struttura coperta l'intera area di scarico degli sfarinati.
2. al fine di limitare le emissioni sonore derivanti dai lavori di realizzazione del capannone spedizioni, l'attività di cantiere potrà essere svolta solamente dalle ore 7:00 alle ore 19:00 delle giornate lavorative.

### Certificazioni ambientali

L'impianto ha ottenuto la certificazione ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2004 inerente la "produzione di pasta alimentare secca. Settori EA:03, certificato N. IT03/0933 in data 19/12/2003, rinnovata successivamente in data 19/12/2009 e con scadenza in data 19/12/2012.


### Bonifiche

L'impianto è collocato in un sito dichiarato di interesse nazionale (SIN) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche.

La Società dichiara che l'area già bonificata è stata restituita agli usi legittimi tranne una parte in attesa di svicolo, già richiesto al Ministero, collocata a nord-est dell'area dello stabilimento.



# ALLEGATO A



## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento di Muggia (TS) vengono applicate le seguenti MTD - Migliori Tecniche Disponibili, facendo riferimento a quanto definito nel Decreto Ministeriale del 01/10/2008 recante "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005".

MTD indicate dal D.M. 1 ottobre 2008 Allegato H1		Applicazione nel processo produttivo
1	Attivare un preciso programma di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001 o aziendale ma basato sugli stessi principi dei modelli citati).	Applicata: azienda certificata ISO 14001 dal 2003
2	Attivare un corrispondente programma di addestramento e sensibilizzazione del personale.	Applicata: piano di sensibilizzazione, formazione, addestramento nell'ambito del SGA
3	Utilizzare un programma di manutenzione stabilito.	Applicata: esiste un piano di manutenzione preventiva generale; da completare l'Integral Logistics Support (attivo al 40%)
4	Riduzione degli scarti e delle emissioni in fase di ricevimento delle materie prime e dei materiali	Applicata: norme comportamentali su scarico e pulizia ad autotrasportatori; utilizzo di compressori elettrici interni al posto di quelli sugli automezzi
5	Riduzione dei consumi di acqua - Installazione di misuratori di acqua su ciascun comparto produttivo e/o su ciascuna macchina	Applicata al 90%: su dosatura impasto, torri evaporative, vaporizzatori, centrale termica, centrale idrica acqua osmotizzata
6	Riduzione dei consumi di acqua - Separazione delle acque di processo dalle altre	Applicata
7	Riduzione dei consumi di acqua - Riduzione del prelievo dall'esterno. Impianto di raffreddamento a torri evaporative	Applicata
8	Riduzione dei consumi di acqua - Riutilizzo delle acque di raffreddamento e delle acque delle pompe da vuoto	Applicata: per le acque di raffreddamento circuiti a ciclo chiuso Non applicata: sulle pompe da vuoto perché consumo minimo
9	Riduzione dei consumi di acqua - Eliminazione dei rubinetti a scorrimento e manutenzione di guarnizioni di tenuta in rubinetteria, servizi igienici, ecc.	Applicata: da completare la sostituzione della rubinetteria (corretta all'80%); manutenzione ogni 2-3 mesi
10	Riduzione dei consumi di acqua - Impiego di idropultrici a pressione.	Applicata: presente una sola in sala lavatrafile
11	Riduzione dei consumi di acqua - Applicare agli ugelli dell'acqua comandi a pistola.	Applicata: in sala lavatrafile
12	Riduzione dei consumi di acqua - Prima pulizia a secco degli impianti e applicazione alle caditoie sui pavimenti trappole amovibili per la separazione dei solidi.	Applicata: pulizia manuale con stracci e raccolta a secco da griglie caditoie
13	Riduzione dei consumi di acqua - Progettazione e costruzione dei veicoli e delle attrezzature di carico e scarico in modo che siano facilmente pulibili.	Non pertinente: veicoli ed attrezzature non sono puliti ad acqua
14	Riduzione dei consumi di acqua - Riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori per operazioni nelle quali non sia previsto l'uso di acqua potabile.	Non pertinente: non vi sono depuratori
15	Riduzione dei consumi energetici. Miglioramento del rendimento delle centrali termiche.	Applicata: su caldaie di processo: centralina di rilevazione fumi di combustione, contatore acqua di reintegro, misuratori di pressione e temperatura di vapore/acqua surriscaldata e olio diatermico. Su caldaie ad uso civile controllo annuale.
16	Riduzione dei consumi energetici. Coibentazioni delle tubazioni di trasporto di fluidi caldi e freddi.	Applicata: coibentazione in lana minerale ed alluminio
17	Riduzione dei consumi energetici. Demineralizzazione dell'acqua.	Applicata: trattamento a resine a scambio ionico nell'impianto ad osmosi
18	Riduzione dei consumi energetici. Cogenerazione.	Applicata: impianto nel sito di proprietà MGT ad uso esclusivo Pasta Zara

19	Uso efficiente dell'energia elettrica. Impiego di motori ad alta efficienza.	In data 16/02/2010 è stato conferito all'ing. Carlo Tortato l'incarico di Energy manager per l'analisi dei consumi energetici e l'eventuale sostituzione progressiva dei motori elettrici con quelli ad alta efficienza
20	Uso efficiente dell'energia elettrica. Rifasamento.	Applicata: rifasamento in cabina elettrica 2 (MT/BT)
21	Uso efficiente dell'energia elettrica. Installazione di contatori su ciascun computo produttivo e/o su ciascuna macchina.	Non applicata: installati amperometri e voltmetri istantanei, ma non attivo sistema di registrazione. Le attività saranno avviate in ragione dell'analisi compiuta dall'energy manager.
22	Controllo delle emissioni gassose. Sostituire combustibili liquidi con combustibili gassosi per il funzionamento degli impianti di generazione del calore.	Non pertinente: funzionamento a metano dall'avvio dello stabilimento
23	Controllo delle emissioni gassose - Controllo in continuo dei parametri della combustione e del rendimento.	Applicata: centrali termiche di processo
24	Controllo delle emissioni gassose - Riduzione dei rischi di emissione in atmosfera da parte di impianti frigoriferi che utilizzano ammoniaca (NH <sub>3</sub> ).	Non pertinente: la centrale frigorifera funziona ad acqua/glicole
25	Abbattimento polveri mediante cicloni e multicicloni.	Applicata: in corrispondenza delle presse e degli scarichi
26	Abbattimento polveri mediante filtri a maniche.	Applicata: nella torre sfarinati a servizio della fariniera e del recupero cicloni
27	Controllo del rumore - Utilizzo di un materiale multi-strato fonoassorbente per i muri interni dell'impianto.	Non pertinente: per i livelli di rumore interno all'impianto (punto 29)
28	Controllo del rumore - Muri esterni costruiti con materiale amorfo ad alta densità.	Applicata: mattoni forati doppi dalla costruzione
29	Controllo del rumore - Riduzione dei livelli sonori all'interno dell'impianto.	Non pertinente: il rumore ambientale interno non ha influenza sull'esterno.
30	Controllo del rumore - Piantumazione di alberi nell'area circostante all'impianto.	Applicata: doppia fila di alberi ad alto fusto (specie: quercus ilex, cupressus cypris leilandi)
31	Controllo del rumore - Riduzione del numero di finestre o utilizzo di infissi maggiormente isolanti (vetri a maggiore spessore, doppi vetri etc.).	Applicata: vetri camera/doppi vetri
32	Controllo del rumore - Altri interventi.	Applicata: - barriera fonoassorbente area scarico semole, insonorizzazione UTA/torroni/estrattori ed impianti tecnologici - procedura "Gestione dei fornitori di sfarinati in riferimento al contenimento dei livelli sonori"
33	Trattamenti di depurazione effluenti. Riduzione del carico di solidi e di colloidali al trattamento per mezzo di diverse tecniche. Prevenire la stagnazione di acqua, eliminare preventivamente i solidi sospesi attraverso l'uso di griglie, eliminare il grasso dall'acqua con appositi trattamenti meccanici, adoperare un flottatore, possibilmente con l'aggiunta di flocculanti, per l'ulteriore eliminazione dei solidi.	Applicata: per acque di processo: griglia per materiali grossolani, vasca imhoff (con svuotamento trimestrale), per acque meteoriche: disoleatori.
34	Trattamenti di depurazione effluenti liquidi. Riduzione dei consumi energetici per mezzo dell'utilizzo di una sezione di equalizzazione delle acque di scarico e del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento stesso.	Non pertinente: è in fase di valutazione il dimensionamento quantitativo e qualitativo dell'attuale scarico in previsione dell'ampliamento produttivo.
35	Scelta della materia grezza.	Applicata: fornitori qualificati e analisi della semola in laboratorio controllo qualità prima di ogni scarico come previsto dal sistema qualità certificato (ISO 9001)
36	Valutazione e controllo dei rischi presentati dai prodotti chimici utilizzati nell'industria alimentare.	Applicata: procedure/istruzione operative di gestione prodotti chimici per tutto il ciclo di vita (acquisto, uso, dismissione)
37	Scelta di alternative valide nell'uso dei prodotti di disinfezione.	Non applicata: a seguito di valutazione tecnico/economica dell'azienda
38	Scelta di alternative valide nell'uso di prodotti chelanti al fine di ridurre l'utilizzo di EDTA	Applicata: utilizzati prodotti non a base di EDTA
39	Impiego di sistemi di lavaggio CIP	Applicata: sistema con serbatoio acqua di recupero
40	Traffico e movimentazione materiali.	Applicata: regolamentazione traffico e procedure di gestione prodotti chimici e sversamenti accidentali
41	Gestione dei rifiuti - raccolta differenziata.	Applicata
42	Gestione dei rifiuti - riduzione dei rifiuti da imballaggio anche per mezzo del loro riutilizzo o del loro riciclo.	Applicata: avvio al recupero R13

43	Gestione dei rifiuti - accordi con i fornitori.	Applicata: norme comportamentali per raccolta differenziata da parte dei trasportatori; istruzione operativa per proprietario impianto di cogenerazione MGT.
44	Gestione dei rifiuti - riduzione volumetrica dei rifiuti assimilabili agli urbani (RSAU) destinati allo smaltimento e degli imballaggi avviati a riciclaggio.	Applicata: adozione di compatatore per imballaggi in plastica. Non applicata: per RSAU economicamente e tecnicamente non sostenibile
45	Gestione dei rifiuti - compattazione fanghi.	Non pertinente: gli unici fanghi prodotti annualmente sono quelli della vasca Imhoff
46	Suolo e acque sotterranee - gestione dei serbatoi fuori terra.	Applicata: serbatoio accumulo acqua potabile centrale idrica; fusti e bidoni sono stoccati in aree appositamente destinate su bacini di contenimento
47	Suolo e acque sotterranee - gestione dei serbatoi interrati.	Applicata: presenti serbatoi per accumulo acqua potabile centrale idrica (non utilizzato) e per scarico di sicurezza olio diatermico.
48	Suolo e acque sotterranee - gestione delle tubazioni.	Non applicata: le sole tubazioni interrate sono rete acqua ingresso, scarichi fognari, sistema antincendio, sistema irrigazione (con sezionamento per mesi di non utilizzo)
49	Suolo e acque sotterranee - Adozione di solai impermeabili.	Applicata: area dello stabilimento in cemento e asfalto con sistema di gestione acque meteoriche; aree a verde prive di attività produttive e transito automezzi.
50	Gestione delle sostanze pericolose - buone pratiche di gestione.	Applicata: procedure e istruzioni operative nell'ambito del SGA

# ALLEGATO B



## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione di seguito riportati vengono fissati i seguenti limiti :

Emissioni:

- **E1, E1A, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12** (linea produzione pasta lunga)
- **E14, E15, E16, E17, E18** (linea produzione pasta nidi)
- **E28** (aspirazione silo torre sfarinati), **E29** (aspirazione presse torre sfarinati), **E30** (aspirazione centrale torre), **E31** (aspirazione rimacina 1), **E32** aspirazione rimacina 2), **E33** (aspirazione silo zootecnico)
- **E19C, E19D, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E36, E38, E39, E40, E41, E42** (linee produzione pasta corta)
- **E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54** - Essiccatore linea 11 (linea produzione pasta lunga)
- **E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64** - Essiccatore linea 16 (linea produzione pasta corta)

- Polveri totali	10 mg/Nmc
------------------	-----------

Emissione **E34** ed **E35** (centrali termiche a gas metano da 7 MW)

- Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> espressi come NO <sub>2</sub> ) (tenore di O <sub>2</sub> al 3%)	350 mg/Nmc
- CO	100 mg/Nmc

**E43** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 1.000 Nmc/h

**E44** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 3.500 Nmc/h

**E45** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 1.500 Nmc/h

**E46** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 2.000 Nmc/h

**E47** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 1.500 Nmc/h

**E48** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 2.000 Nmc/h

**E49** ed **E50** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 4000 Nmc/h

**E51** ed **E52** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 9.000 Nmc/h

**E53** ed **E54** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 10.000 Nmc/h

**E55, E56, E57** ed **E58** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 50.000 Nmc/h

**E59** ed **E60** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 4.000 Nmc/h

**E61, E62, E63** ed **E64** Quota punto di emissione: 15,00 m - portata max fumi: 50.000 Nmc/h

La Società per i nuovi punti di emissione **E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64** almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli stessi, deve darne comunicazione alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari e all'ARPA FVG (sede Centrale e Dipartimento provinciale di Trieste).

Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi punti di emissione **E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64** è fissato in 6 (sei) mesi dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Per i nuovi punti di emissione **E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64** la Società dovrà comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di messa a regime, alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari e all'ARPA FVG (sede Centrale e Dipartimento provinciale di Trieste) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento della regolarità

delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

Per tutti i punti di emissione i valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore dell'impianto è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi.

**Per tutti i punti di emissione di cui all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1317/2011, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:**

- l'impianto deve essere realizzato e gestito in conformità agli elaborati tecnici **allegati alla domanda di AIA**;
- per ogni punto di campionamento dovrà essere effettuata una valutazione del rispetto delle condizioni operative previste dalla UNI EN 15259:2007 e dovranno quindi essere garantite omogenee condizioni di flusso e di concentrazione;
- i condotti di emissione ed i punti di campionamento devono essere conformi a quanto previsto dalle norme UNI EN 15259:2007 e fornire, per quanto attiene all'accessibilità alle misurazioni, tutti i requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme di settore;
- tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata negli elaborati grafici **allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale**;
- per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le linee guida di cui all'Allegato I alla Parte Quinta, del D.lgs 152/2006.

**Per tutti i punti di emissione di cui alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:**

- **l'impianto deve essere realizzato e gestito in conformità agli elaborati tecnici allegati alla domanda di modifica sostanziale all'AIA**;
- **tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di modifica sostanziale all'AIA**;

## **SCARICHI IDRICI**

Gli scarichi delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le acque di **scarico S1** devono rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- non possono in alcun caso essere conseguiti i valori limite di immissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- dovrà essere garantito, con il sistema di abbattimento parziale, il trattamento dei materiali grossolani e dei solidi sedimentabili, al fine di evitare la sedimentazione degli stessi nella rete fognaria e conseguenti inneschi di processi anaerobici;

## **RUMORE**

Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- lo scarico delle farine deve obbligatoriamente avvenire con le modalità indicate nel protocollo proposto da Pasta Zara con il documento denominato "Gestione dei fornitori di sfarinati in riferimento al contenimento dei livelli sonori".
- è fatto divieto di scaricare dagli automezzi gli sfarinati per mezzo dei compressori in dotazione ai medesimi automezzi dalle ore 20.00 di sera alle 08.00 di mattina.

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Muggia, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

Devono **inoltre** essere osservate le prescrizioni di seguito riportate:

1. la Società dovrà predisporre, concordemente con ARPA FVG, un piano di monitoraggio acustico teso a verificare il rispetto dei limiti di legge in materia di clima acustico, anche in prossimità delle abitazioni di via del Serbatoio, ed all'individuazione dei punti di maggiore emissione dello stabilimento. Qualora gli esiti di tali monitoraggi dovessero evidenziare superamenti dei limiti di legge Pasta Zara S.P.A. è tenuta a predisporre un



piano di risanamento acustico dello stabilimento, da sottoporre alla verifica dell'ARPA FVG; in particolare, nel caso di superamenti dei limiti di legge riconducibili alle emissioni sonore generate dallo scarico degli sfarinati, Pasta Zara è tenuta ad adottare, progressivamente fino al raggiungimento del contenimento delle emissioni sonore, i seguenti interventi:

- a. incrementare il numero dei compressori elettrici utilizzati nello scarico degli sfarinati in sostituzione dei compressori in dotazione dei camion, giungendo, se necessario, all'uso dei soli compressori elettrici, modificando di conseguenza anche il protocollo di gestione dello scarico degli sfarinati dello stabilimento di cui alla prescrizione n. 1 stabilita con DPR 0074/Pres dd 06 aprile 2011;
  - b. estendere la barriera fonica attualmente presente;
  - c. confinare all'interno di apposita struttura coperta l'intera area di scarico degli sfarinati.
2. al fine di limitare le emissioni sonore derivanti dai lavori di realizzazione del capannone spedizioni, l'attività di cantiere potrà essere svolta solamente dalle ore 7:00 alle ore 19:00 delle giornate lavorative.

# ALLEGATO C



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore dell'impianto e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure le verifiche e le manutenzioni, dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ***Evitare le miscele***

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

#### ***Funzionamento dei sistemi***

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il Gestore dell'impianto deve tempestivamente comunicare l'accaduto alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG (sede Centrale e Dipartimento provinciale di Trieste) e deve essere attivato un sistema alternativo di misura e campionamento, da concordarsi con l'ARPA FVG.

#### ***Guasto, avvio e fermata***

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'impianto dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività, ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG (sede Centrale e Dipartimento provinciale di Trieste).

Il Gestore dell'impianto è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

#### ***Arresto definitivo dell'impianto***

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

#### ***Manutenzione dei sistemi***

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

#### ***Accesso ai punti di campionamento***

Il Gestore dell'impianto dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- aree di stoccaggio di rifiuti

### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore dell'impianto deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG (sede Centrale e Dipartimento provinciale di Trieste), Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale.

Le misure di autocontrollo dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova ai medesimi enti.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore dell'impianto trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG (sede Centrale e Dipartimento provinciale di Trieste) una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

### **RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO**

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

<b>Soggetti</b>	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	PASTA ZARA S.p.A.	Ing. Roberto Sibillo
Società terza contraente	Laboratorio esterno	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Trieste

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dell'impianto deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

	E1, E1A, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 (linea produz. pasta lunga) E14, E15, E16, E17, E18 (linea produz. pasta nidi) E28 (aspirazione silo torre sfarinati), E29 (aspirazione presse torre sfarinati), E30 (aspirazione centrale torre), E31 (aspirazione rimacina 1), E32 (aspirazione rimacina 2), E33 (aspirazione silo zootecnico) E19C, E19D, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E36, E38, E39, E40, E41, E42 (linea produz. pasta corta) E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54 (linea produz. pasta lunga) E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64 (linea produz. pasta corta)	E34, E35 (centrale termica a gas metano da 7 MW)	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)		X		annuale	EPA CTM 034/99
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )		X		annuale	EPA CTM 034/99
Polveri totali	X			annuale	UNI EN 13284-1/03

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E28, E29, E30, E31, E32, E33	filtri a tessuto con depolverizzazione automatica	maniche filtranti in tessuto (annuale)	manometro	Strumentale due volte al mese	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità

## Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 4 – Inquinanti monitorati

	S1 acque di processo	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	X		trimestrale	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
Solidi sospesi totali	X		trimestrale	APAT CNR IRSA 2090 B MAN 29 2003
BOD <sub>5</sub>	X		trimestrale	APAT CNR IRSA 5120 MAN 29 2003
COD	X		trimestrale	APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003
Fosforo totale	X		trimestrale	APAT CNR IRSA 4110 MAN 29 2003
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	X		trimestrale	APAT CNR IRSA 4030 A2/C MAN 29 2003
Azoto nitroso (come N)	X		trimestrale	APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003
Tensioattivi totali	X		trimestrale	MP-1403-R0/05*
Altro: Tensioattivi anionici	X		trimestrale	APAT CNR IRSA 5170 MAN 29 2003
Altro: Tensioattivi non ionici	X		trimestrale	APAT CNR IRSA 5180 MAN 29 2003

\* METODO DI PROVA DEL LABORATORIO BASATO SU CALCOLO

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 5 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Vasca Imhoff	-	-	livello di riempimento	visivo mensile	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità

## Monitoraggio acque sotterranee

È in atto un monitoraggio delle acque di falda, delle acque del Rio Ospio e dei gas interstiziali stabilito dalle autorità competenti in sede di approvazione del piano di bonifica dell'area inquinata da attività antropiche precedenti l'insediamento di Pasta Zara.

Per l'esecuzione delle misure, l'ubicazione dei punti di controllo e per la descrizione dei parametri controllati si fa riferimento alla documentazione specifica non appartenente al campo del procedimento AIA.

## Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro del comprensorio produttivo PASTA ZARA SpA di Muggia, nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella 6.

Tab. 6 – postazioni di misura

<b>PUNTO 1</b>	area di pertinenza dell'insediamento lato ferrovia in corrispondenza torre sfarinati sull'aiuola a confine dello stabilimento
<b>PUNTO 2</b>	area di pertinenza dell'insediamento lato ferrovia in corrispondenza linea produttiva sull'aiuola a confine dello stabilimento
<b>PUNTO 3</b>	Strada delle Saline lato Montedoro di fronte ai locali tecnici altezza 1,5 m dal suolo
<b>PUNTO 4</b>	Strada delle Saline lato Montedoro di fronte ai locali tecnici altezza 4 m dal suolo
<b>PUNTO 5</b>	via del Serbatoio presso cabina elettrica
<b>PUNTO 6</b>	via del Serbatoio in corrispondenza al n. civico 15
<b>PUNTO 7</b>	via del Serbatoio in prossimità rampa di accesso abitazioni
<b>PUNTO 8</b>	via Flavia di Stramare vista stabilimento

Dette misure fonometriche e relative valutazioni dovranno essere eseguite:

- entro 6 mesi dal riascio dell'AIA, in fase di ordinario regime produttivo,
- entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07,
- ogni qualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Le postazioni sopra indicate dovranno essere georeferenziate: potranno essere variate, in accordo con Arpa,

- nel caso di nuovi ampliamenti o modifiche impiantistiche del comprensorio produttivo;
- in presenza di criticità nelle misure di autocontrollo;
- in presenza di segnalazioni .

Nel caso in cui le misure effettuate evidenziassero incrementi significativi (> 3 dBA) del rumore rilevato in almeno uno dei punti sottoposti ad indagine, dovrà essere effettuata una campagna di rilevamento in almeno un punto sensibile significativo che dovrà essere individuato in accordo con ARPA FVG. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento; il tempo di misura dovrà essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.


## Rifiuti

Nella tabella 7 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in uscita.

Tab. 7 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
150101	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
150102	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
150103	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
200101	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
200301	D10	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
200201	R13	Strumentale (pesa)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente
130205	R13	Strumentale (pesa + analisi chimiche)	ad ogni conferimento	Secondo legislazione vigente

Per tutti gli altri rifiuti prodotti non sistematicamente restano valide le modalità di controllo strumentale (pesa) e di caratterizzazione analitica.



## GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 8 e 9 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 8 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
<b>Impianti refrigeranti ozono 3 -100 kg</b>	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale*	Sostanze lesive per lo strato di ozono	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità
<b>Impianti refrigeranti serra 3 - 30 kg</b>	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale*	Gas ad effetto serra	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità
<b>impianti refrigeranti serra 30 - 300 kg</b>	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale*	Gas ad effetto serra	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità
<b>impianti refrigeranti serra &gt; 300 kg</b>	Quantitativo di gas refrigerante	mensile quando in funzione	a regime	strumentale*	Gas ad effetto serra	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità
<b>Impianti produzione calore – registratore in continuo</b>	Parametri di combustione	mensile	a regime	strumentale**	Fumi di combustione	In caso di anomalia viene aperta una Non Conformità
<b>Linee produttive</b>	Consumo energetico	in continuo	a regime	automatica	Energia elettrica attiva	-

\* Lettura del manometro; \*\* Scarico e lettura dei dati registrati in continuo.

Tab. 9 – Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
<b>Linee produttive</b>	Lubrificazione, sostituzione parti meccaniche, regolazione parametri	mensile	Piano interventi manutentivi - PIM
<b>Vasca Imhoff</b>	Svuotamento e pulizia	trimestrale	Secondo legislazione vigente
<b>Disoleatori</b>	Svuotamento e pulizia	annuale	Secondo legislazione vigente
<b>Impianto osmosi</b>	Verifica e taratura conducibilità	2 volte al mese	Quaderno di impianto
<b>Impianti refrigeranti ozono 3 -100 kg</b>	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	annuale	Libretto di impianto
<b>Impianti refrigeranti serra 3 - 30 kg</b>	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	annuale	Libretto di impianto
<b>impianti refrigeranti serra 30 - 300 kg</b>	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	semestrale	Libretto di impianto
<b>impianti refrigeranti serra &gt; 300 kg</b>	Manutenzione generale e verifica quantitativo di gas refrigerante	trimestrale	Libretto di impianto
<b>Impianti termici civili</b>	Manutenzione generale e verifica parametri di combustione	annuale	Libretto di impianto
<b>Impianti produzione calore</b>	Manutenzione generale e verifica parametri di combustione	semestrale	Certificato di controllo
	Verifica e taratura registratore in continuo parametri di combustione	biennale	Certificato di taratura

### Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 10 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 10 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Pallet vasca per sostanze pericolose (Materie prime)	visivo	mensile	Modulo di Non conformità in caso di anomalia	visivo	mensile	Modulo di Non conformità in caso di anomalia
Pallet vasca per sostanze pericolose (Rifiuti)	visivo	mensile	Quantitativo in carico annotato sul registro di carico/scarico	visivo	mensile	Modulo di Non conformità in caso di anomalia

### Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 11 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 11- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo di metano	Sm <sup>3</sup> /t	Da fatture ente erogatore di rete e da cogenerazione	Mensile con consuntivo annuale	Foglio excel – RGA-COM 001
Consumo di energia elettrica	kWh/t	Da fatture ente erogatore di rete e da cogenerazione	Mensile con consuntivo annuale	Foglio excel – RGA-COM 001
Consumo di acqua	m <sup>3</sup> /t	Lettura contatore	Settimanale con indicizzazione mensile e consuntivo annuale	Foglio excel – RGA-COM 001

### ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, secondo le frequenze stabilite in Tabella 12, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- verifica della regolare trasmissione dei dati;
- verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e, pertanto, nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ARPA svolge le attività indicate in tabella 12.



Tab. 12 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni (allegato IV del D.M. 24/04/2008)	Aria	annuale	6
	Acqua	annuale	6
	Rifiuti	annuale	6
	Clima acustico	annuale	6
	audit energetico	triennale	2
Campionamento e analisi (allegato V del D.M. 24/04/2008)	inquinamento acustico	triennale	2
	Acqua - scarico S1 - tutti i parametri del PMC	annuale	6

